

SOCIETÀ E ISTITUZIONI

**IDENTITÀ E STATUTO
DELL'EMBRIONE UMANO**

Comitato Nazionale per la Bioetica

22 giugno 1996

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

SOMMARIO

Presentazione	0
Identità e statuto dell’embrione umano (approvato all’unanimità il 22 giugno 1996)	0
Note	
Dichiarazione suppletiva di alcuni membri del CNB	0
Precisazioni di alcuni membri del CNB (Proff. Alberto Piazza, Sergio Stammati <i>et alii</i>)	0
Postilla (Prof. Luigi Frati)	0
Dichiarazione (Prof. Paolo Cattorini)	0

PRESENTAZIONE

La possibilità di creare in vitro embrioni umani, congelarli, sottoporli a interventi manipolatori (per fini scientifici, terapeutici o eugenetici), impiantarli in un utero femminile a fini procreativi, costituisce uno dei capitoli più controversi all'interno della discussione bioetica. Il CNB, fin dalla sua istituzione, ha ritenuto indispensabile riflettere rigorosamente su questo insieme di tematiche per offrire alle istituzioni e alla pubblica opinione criteri di giudizio e di valutazione etica, anche al fine (che sembra ormai improcrastinabile) di elaborare in materia una legislazione sapiente, rispettosa sia delle esigenze della ricerca scientifica, che della dignità di tutti i soggetti coinvolti. Peraltro, per quanto consapevole dell'urgenza della questione, il Comitato non si è mosso affrettatamente: ha ufficialmente istituito un gruppo di lavoro in materia solo dopo che la riflessione sulle questioni bioetiche concernenti la fecondazione assistita era sostanzialmente conclusa. Il gruppo inizialmente è stato diretto da Giovanni Berlinguer; successivamente, nel gennaio del 1995, è stato affidato a Evandro Agazzi; di esso han fatto originariamente parte i Proff. Benciolini, Cappelletti, Chieffi, Coghi, Danesino, De Carli, De Cecco, Fiori, Gaddini, Isidori, Leocata, Palumbo, Piazza, Romanini, Sgreccia, Stammati. Con il gruppo di lavoro hanno successivamente collaborato i Proff. Bompiani, Cattorini, Donati, Loreti Beghè, Nordio, Mathieu, Rossi Sciumè. Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la convinzione che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse l'embrione dovesse preliminarmente prendere le mosse da una adeguata risposta alla domanda sulla natura dell'embrione. Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile, ontologica, avendo per oggetto la ricerca di una definizione di un'essenza; una domanda radicale, per rispondere alla quale si è reso indispensabile l'apporto della biologia, ma che non poteva ridursi a una mera domanda biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia percepisce e definisce — con i propri criteri metodologici interni — come embrione, ma ciò che quell' "oggetto" che la biologia studia e definisce come embrione è in se stesso. Insomma, mai come durante la riflessione sull'embrione, è apparso evidente ai membri del Comitato che la bioetica presuppone (almeno in questo caso, ma si potrebbe dire ancora più esattamente in tutti i casi) una bio-ontologia.

Il gruppo di lavoro si è attivato nel febbraio del 1995 e alla fine di novembre dello stesso anno ha ritenuto esaurito il proprio lavoro istruttorio.

Dal gruppo è emersa una indicazione importante, che il CNB, nella sua composizione plenaria, ha accolto (anche se non sono mancate in alcuni membri giustificate perplessità): ha deciso di dare al documento in elaborazione un carattere denso e soprattutto sintetico, di incentrarlo esclusivamente sulla questione ontologica e di rimandare a ulteriori documenti, che saranno dati al più presto alle stampe, l'approfondimento sia delle questioni giuridiche in tema di tutela dell'embrione che delle numerose questioni etiche di carattere casistico.

Dopo numerose sedute plenarie (dal 14 dicembre 1995 al 22 giugno 1996), nelle quali la continua presenza e la vigile sensibilità di Agazzi hanno consentito al Comitato di superare numerose possibilità di stallo dialettico, il documento è stato approvato all'unanimità il 22 giugno 1996.

Il lettore attento osserverà che questa unanimità è stata conquistata pagando un prezzo: quello di registrare all'interno del documento su alcuni punti particolari e spinosi delle divergenze di opinione che si sono manifestate in seno al CNB e il cui componimento si è rivelato non solo impossibile, ma soprattutto inopportuno. Questo non significa affatto però, malgrado le apparenze, che l'unanimità raggiunta dal CNB non sia stata autentica o che sia stata in qualche modo incrinata dalle dichiarazioni suppletive che accompagnano il documento e nelle quali si esplicitano adeguatamente le divergenze di valutazione registrate nel documento principale con la doverosa sinteticità. L'unanimità nel CNB è stata reale per quel che riguarda i profili essenziali della questione: il voto unanime che sigla il documento testimonia che ogni sua riga è stata letta, meditata, discussa da tutti i membri del CNB e che anche le opinioni dissenzianti sono passate attraverso un comune filtro di riflessione bioetica. Ma è stata reale anche sotto un altro profilo, perché le differenze di opinione presenti nel documento presuppongono una base comune di pensiero di cui non si potrà mai sottolineare abbastanza la rilevanza. L'embrione è uno di noi: questa frase, talmente semplice da suonare per alcuni irritante, esplicita bene l'atteggiamento bioetico fondamentale che emerge dal nostro testo: il senso del limite al nostro possibile operare tecnologico. È vero: nel CNB si sono manifestate diverse opinioni sul come trattare gli embrioni prima che le loro cellule perdano la totipotenzialità. Ma anche coloro, tra i membri del CNB, che hanno aderito alle prospettive più "possibiliste" condividono comunque l'idea che gli embrioni non sono mero materiale biologico, meri insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che merita rispetto e tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il CNB è stato unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri del CNB può rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio.

Roma, 22 giugno 1996

*Il Presidente
Francesco D'Agostino*

IDENTITÀ E STATUTO DELL'EMBRIONE UMANO

1. Motivazione e senso della questione

Quella che viene usualmente denominata la questione dello “statuto ontologico dell’embrione umano” è scaturita essenzialmente dal fatto che determinate *pratiche* biomediche (in particolare nel campo della procreazione assistita e di certi progetti di ricerca sperimentale), anche quando si prefiggono *fini* leciti, possono comportare, a livello di *mezzi* o di *conseguenze*, il danneggiamento o la soppressione di embrioni umani. Proprio questa circostanza ha indotto a chiedersi se tali pratiche siano *moralmente* lecite.

Trattandosi di un interrogativo morale, esso prende senso nel contesto dei principi e delle norme morali oggi accettati o discussi. Fra questi figura, come principio etico universalmente condiviso (anche se variamente fondato e precisato), che esista il *dovere* di non nuocere ad individui umani e, a maggior ragione, di non sopprimerli. Ora, il problema della liceità delle suddette pratiche concerne (almeno principalmente) la correttezza di *applicare* tale principio, per l’appunto, al caso degli embrioni. In sostanza, la domanda di liceità (piano prescrittivo) ne fa nascere una di tipo conoscitivo (o descrittivo), a titolo preliminare: “l’embrione umano è un *individuo umano*”?

1.1 La risposta richiede in primo luogo una definizione che consenta semplicemente di identificare *fattualmente* l’embrione e che, d’altro canto, non sia tale da contenere in sé, surrettiziamente, una risposta implicita a tale domanda per il puro e semplice gioco dei *significati* dei termini. Una definizione di tal tipo, che ricorre con frequenza nella letteratura specifica, è la seguente: “l’embrione è il prodotto del concepimento nelle sue fasi iniziali”. Essa non si pronuncia circa la *natura* dell’embrione, e anche quando venga arricchita da una dettagliata *descrizione* di tipo biologico di tali fasi iniziali, non fornisce ancora la risposta richiesta. Neppure quando si precisi che si tratta di embrione *umano*: infatti nessuno di coloro che sollevano la questione dello statuto ontologico dell’embrione umano nega che esso sia, per l’appunto, umano, almeno in un senso molto generale. Bisogna quindi concludere che il senso preciso della questione è esprimibile piuttosto in una domanda di questo tipo: “l’embrione umano è un individuo umano a pieno titolo”?

1.2 Questa formulazione può dar l'impressione di ammettere una *discriminazione* fra gli esseri umani (alcuni sono umani a pieno titolo, altri no), il che contrasta con quella "religione civile" cui la coscienza morale moderna dichiara di aderire, e che afferma fra i suoi principi più alti proprio quello della eguale dignità e non discriminazione fra gli esseri umani. Per tale ragione, l'espressione "individuo umano a pieno titolo" non viene di fatto impiegata nelle discussioni sullo statuto dell'embrione, e al suo posto si utilizza molto spesso la nozione di *persona*. La ragione di questa scelta risiede nel fatto che, per molte teorie etiche anche contemporanee, la persona riveste un valore morale elevatissimo, o addirittura assoluto, cosicché, ad esempio, non pochi di coloro che sostengono il dovere morale di una tutela incondizionata dell'embrione sin dalla fecondazione basano la loro tesi sull'affermazione che l'embrione umano è persona sin dalla fecondazione, mentre coloro che negano tale dovere di tutela incondizionata lo fanno molto spesso sostenendo che l'embrione umano non è persona sin dalla fecondazione, ma acquisisce tale statuto solo in tempi successivi. Va per altro segnalato che autori di estrazione non specificamente filosofica preferiscono affrontare le questioni bioetiche relative all'embrione senza far ricorso esplicitamente alla nozione di persona, ritenuta per un verso troppo tecnica in senso *filosofico* e, per altro verso, troppo controversa in seno alla stessa filosofia. A ciò si aggiunge anche il fatto che il concetto di persona ha un significato tecnico specifico in campo *giuridico*, significato che solo parzialmente collima con quello filosofico, cosicché, quando si debba procedere ad indicazioni normative, bisogna operare distinzioni abbastanza delicate.

Pur consapevole di tali circostanze — e in particolare anche del fatto che l'attribuzione all'embrione dello statuto ontologico di persona non costituisce una condizione imprescindibile e risolutiva per affrontare i problemi bioetici sopra accennati — il Comitato ha dedicato a tale problema filosofico una riflessione approfondita, per due ragioni fondamentali: perché è difficilmente negabile che la *forza* dell'obbligazione morale al rispetto e alla tutela dell'embrione varia sensibilmente a seconda che ad esso si riconosca o meno la caratteristica di essere una persona, e perché *di fatto* il dibattito sui diritti alla tutela riconoscibili all'embrione umano si concentra assai spesso, nella letteratura in argomento, sulla questione del suo essere o meno persona.

2. Uomo e persona

2.1 Il concetto di persona è stato variamente inteso ed elaborato nella storia del pensiero filosofico. Inoltre (come si è ricordato) esso ha un significato tecnico particolare nel linguaggio giuridico. Pur essendo consapevole dei rapporti sussistenti fra i due piani di considerazione, il Comitato non ha ritenuto

(in questa fase dello studio della questione) che rientrasse nei suoi compiti approfondire le questioni giuridiche connesse alla tutela dell’embrione, dando per scontato che le conclusioni da esso raggiunte (di natura specificamente *etica*) debbano ricevere un’ulteriore specifica elaborazione per tradursi in concrete indicazioni di normativa *legale*.

2.2 Ai fini del nostro problema, le diverse concezioni della persona oggi presenti possono essere raggruppate in due tipologie fondamentali. La prima rappresenta uno sviluppo della concezione “classica”, secondo cui la persona è “una sostanza individuale di natura razionale”¹, ossia un *individuo concreto* dotato di una certa natura *ontologica*, la quale si *manifesta* in una serie di capacità, attività e funzioni (che si possono senza dubbio considerare come caratterizzanti della razionalità), ma non è riducibile ad esse. Pertanto un certo individuo concreto può possedere la natura razionale (ed essere con ciò stesso persona) anche senza manifestare tutte, sempre e nel grado massimo dette note caratteristiche.

Secondo una diversa concezione, elaborata particolarmente da alcuni autori moderni, quello di persona è invece un *concetto*, definito da un certo insieme di proprietà o funzioni (come la capacità di riflessione, di autocoscienza, di autodeterminazione, di comunicazione intersoggettiva, di rappresentazione simbolica). Come tutti i concetti, esso determina in astratto una classe di enti i quali, *indipendentemente* dalla loro natura ontologica, possono essere *dichiarati* persone — in base alla definizione di persona così stipulata — purché siano capaci di esercitare le funzioni descritte nella stipulazione. Dal momento che un dato essere può esercitare le funzioni a cui viene *ridotta* la persona in quantità variabile e in gradi diversi, ne segue che si può essere più o meno persona, che si può diventarlo o cessare di esserlo, e che, mentre è possibile che certi esseri umani non siano persone, possono esserlo invece (sia pure in misura ridotta) vari animali. Al limite, perfino degli artefatti (come i robots) potrebbero esser considerati persone se, un giorno, riuscissero ad esibire comportamenti del tipo di quelli elencati nella definizione di persona².

2.3 Entrambe le concezioni sono state oggetto di analisi e discussione. Il Comitato ha ritenuto di non poter accogliere la seconda di esse perché reintroduce di fatto, surrettiziamente, la legittimità di una *discriminazione* fra gli esseri umani, sulla base del possesso di certe capacità o funzioni. Anche se, almeno apparentemente, si tratta delle capacità più alte e caratterizzanti della natura umana, resta pur sempre vero che la natura umana non si *riduce* ad esse, e che gli esseri umani verrebbero quindi discriminati non sulla base di ciò che *sono*, ma di ciò che *hanno* o *possono fare*, secondo un catalogo di requisiti non solo, di fatto, non univocamente individuati, ma anche aperto all’arbitrio.

Si è riconosciuto quindi che l’esser persona, in senso ontologico, è una semplice conseguenza del possedere la *natura razionale* e che, essendo la razionalità un requisito di cui gode la natura umana, il semplice possesso della *natura umana* implica per ogni individuo umano il fatto di *esser persona*,

anche se determinate caratteristiche più complesse di questa natura razionale possono manifestarsi soltanto dopo un processo evolutivo adeguato, essere più o meno ampiamente impediti da circostanze accidentali, e in certi casi addirittura attenuarsi o scomparire³.

2.4 Nel contesto delle discussioni filosofiche, il rispetto dovuto agli esseri umani viene assai spesso fondato sulla particolare *dignità* che spetta alla persona, in nome dell'elevatezza della sua natura, o di particolari funzioni di cui essa è capace. Tuttavia è pure diffusa — e presente anche in seno al Comitato — la convinzione che il dovere del rispetto nei confronti degli esseri umani risulti sufficientemente motivato anche senza ricorrere a un concetto tanto complesso e controverso come quello *filosofico* di persona. Sarebbe sufficiente, ad esempio, considerare l'uomo come il prodotto di una lunga evoluzione biologica e culturale, che lo ha posto al centro del nostro pianeta e gli ha permesso di modificare a suo profitto — nel bene e nel male — il territorio, conferendogli in tal modo, di fatto, una posizione di particolare rilievo. Chi dà la preferenza a questo atteggiamento intellettuale sottolinea che quanto importa, in realtà, ai fini etici è stabilire se l'embrione ha diritto ad essere trattato *come* una persona, ossia nel modo con cui noi conveniamo debbano esser trattati quegli esseri della nostra specie sul cui stato di "persone" (assumendo il termine nel suo significato *comune*) non vi sono dubbi.

2.5 Come risultato delle considerazioni sopra illustrate è emerso in seno al Comitato che — sia che ci si voglia riferire alla concezione filosofica di persona delineata al punto 2.3, sia che si preferisca adottare il punto di vista filosoficamente più sfumato espresso al punto 2.4 — la questione in esame può essere espressa in modo più neutro nella domanda: "l'embrione umano è o non è un individuo dotato di natura umana"? Nonostante le apparenze, non si tratta di una domanda futile, quando si esaminino attentamente i concetti che in essa compaiono. Infatti tale domanda viene talora posta — nella letteratura in argomento — relativamente ai primi stadi dello sviluppo embrionale, quando è possibile pensare che l'embrione, per quanto qualificabile come "umano" in quanto organismo appartenente alla specie *Homo sapiens*, non possa dirsi ancora dotato di *natura* compiutamente umana. Vari autori, inoltre, affermano che in questa fase l'embrione non è dotato di una individualità, nel senso di costituire un individuo umano già determinato nella sua *identità*. Il Comitato ha proceduto pertanto ad analizzare separatamente tali due questioni.

3. La natura compiutamente umana dell'embrione

3.1 La questione filosofica

Che l'embrione possa non possedere ancora una natura pienamente umana è tesi filosofica non nuova. Essa è infatti nota come teoria della cosiddetta "animazione successiva", sostenuta da vari autori nel corso della storia dell'antropologia filosofica: essa si basa sul presupposto che un certo grado di

preparazione della “materia” biologica debba esser raggiunto, affinché possa in essa installarsi la “forma” che caratterizza la *natura razionale* dell’individuo umano. Questa concezione, oltre a basarsi su un certo modello dell’embriogenesi oggi scientificamente superato, tendeva anche a soddisfare determinate preoccupazioni metafisiche e teologiche, che non fanno più parte del quadro di intelligibilità oggi adottato. Risulta pertanto più ragionevole ammettere che un individuo si costituisca con la sua natura e permanga in essa durante tutto il tempo in cui conserva la sua identità individuale (piuttosto che pensare che esso possa “mutare natura” nel corso del suo sviluppo). Ciò permette, in particolare, di scegliere anche una sola (o poche) delle caratteristiche *distintive* di una tale natura, quali tratti *identificatori*, che consentano di attribuire detta natura ad un dato ente, anche se questo non esibisse (o non esibisse ancora) molte altre caratteristiche magari più “qualificanti” di tale natura.

3.2 *Il contributo delle conoscenze biologiche alla soluzione del problema della natura dell’embrione*

Mentre in passato le caratteristiche “visibili” che permettono di distinguere un essere umano da esseri non umani erano di carattere morfo-funzionale (e quindi non manifeste sin dall’inizio dello sviluppo embrionale), oggi la genetica consente di assumere il DNA come depositario di quelle caratteristiche che accompagnano ogni vivente dal primo all’ultimo istante della sua storia. Per quanto ci interessa, ogni embrione derivato dalla fusione di gameti umani possiede sin dalla fase della sua costituzione zigotica un DNA che contiene sequenze *specificamente umane*. Questi sono dati biologici non controversi, che permettono di attribuire all’embrione una *natura umana* sin dalla fecondazione, anche perché il DNA è portatore di un programma di sviluppo che (se l’embrione si sarà regolarmente impiantato nell’utero materno) condurrà alla formazione di un individuo umano completo, o eccezionalmente di più individui umani (in altri termini, lo sviluppo è endogeno e non potrebbe condurre ad esiti diversi).

4. Il problema dell’individualità dell’embrione

4.1 La questione della *individualità* dell’embrione è assai complessa a causa della polisemia del termine “individualità”. Questa non può venir chiarita semplicemente utilizzando la definizione filosofica standard di “individuo”: un ente dotato di unità intrinseca (*indivisum in se*) e distinto da qualunque altro ente (*divisum a quolibet alio*). Infatti, in base a tale definizione, una generica cellula umana isolata va correttamente riconosciuta come un *individuo*, e non si può neppure negare che possieda una natura umana. Tuttavia nessuno direbbe che tale cellula è un “individuo umano” (ma si userà piuttosto l’espressione “individualità cellulare”). Analogamente, ciascuno dei gameti, maschile e femminile, è un ente individuale (in quanto gamete), ma non certamente un individuo umano. Nel caso della cellula

uovo fecondata (nella quale esistono potenzialità di sviluppo e differenziazione assenti in altre cellule, gameti compresi) può invece porsi sensatamente la domanda se tale “individualità” possa essere affermata come quella di un “individuo umano”. La risposta *diretta* a questa domanda è molto controversa e difficile. Infatti il passaggio dai gameti allo zigote è già esso stesso *non istantaneo*, come avviene del resto in linea generale nei processi biologici, nei quali è non solo difficile, ma in un certo senso impossibile, individuare l’esatto istante in cui si verifica una transizione complessa. Per chi ritiene l’embrione precoce un individuo umano, la transizione dai gameti allo zigote costituisce un *evento* precocissimo che già significa la costituzione di un nuovo essere individualmente determinato, che poi si svilupperà senza discontinuità. Per chi non ritiene che esso già sia un individuo umano, tale trasformazione è solo la prima di una serie di modificazioni, lungo la quale si verificano altri *eventi* che possono esser ritenuti particolarmente significativi ai fini della determinazione dell’individualità dell’embrione in quanto “individuo umano”, poiché solo questi condurrebbero alla compiuta *determinazione individuale* dell’embrione.

4.2 *I dati biologici più significativi ai fini della discussione sull’individualità dell’embrione*

Le fasi dello sviluppo embrionale sono analiticamente esposte in un documento di lavoro, precedentemente discusso dal Comitato, di cui questa esposizione conclusiva contiene la sintesi⁴. In questo sono stati riportati 23 stadi che, nell’arco di 56 giorni dal momento della fecondazione, definiscono la cronologia dello sviluppo embrionale (al 57° giorno inizia il periodo *fetale*). Momenti rilevanti di tale cronologia possono considerarsi i seguenti:

– durante lo *stadio 1*, nel primo giorno della fecondazione, i due genomi (patrimoni genetici codificati nelle sequenze del DNA contenuto nei cromosomi) dei genitori, già in comune nel citoplasma dal momento della fecondazione, si associano per formare lo zigote;

– durante lo *stadio 2* (2° e 3° giorno) avvengono le prime divisioni mitotiche dello zigote e la formazione della morula (2-16 cellule) ed inizia l’attività di trascrizione dell’informazione genetica contenuta nello zigote, che esprime i caratteri specifici dell’individuo;

– durante lo *stadio 3* (4° e 5° giorno) si forma la blastocisti (da 64 cellule): le cellule derivate dallo zigote, che fino a questo momento sono “totipotenti”, ovvero possono esprimere ognuna il programma genetico completo di un individuo umano, da questo stadio perdono tale proprietà, nel senso che solo una loro integrazione può esprimere tale programma;

– durante lo *stadio 4* (6° giorno) la blastocisti incomincia ad impiantarsi nella parete uterina e si consolidano a livello cellulare le interazioni tra em-

brione ed organismo materno, già presenti a livello biochimico-endocrinologico nell'ambiente tubarico;

– gli *stadi* 5 (dal 7° al 12° giorno) e 6 (dal 13° al 15° giorno) definiscono processi biologici molto significativi: da una parte l'impianto della blastocisti giunge a completamento e si distinguono nettamente la componente embrionaria da quella extraembrionaria, che darà luogo alla formazione delle membrane (placenta, amnios, sacco vitellino, cordone ombelicale); dall'altra, compare (il 14°-15° giorno) la linea o stria primitiva che permette di identificare l'asse cranio-caudale, le estremità, le superfici dorsale e ventrale, la simmetria destro-sinistra, in altre parole il piano costruttivo dell'embrione. La comparsa della linea primitiva segna il *limite superiore* per la suddivisione gemellare, limite non valicabile se non in casi patologici estremamente rari (come quelli dei gemelli siamesi o del gemello "parassita"). La presenza di una o più linee primitive indica quindi lo sviluppo, già determinato, di un singolo o di più individui geneticamente identici. I dati dell'embriogenesi per i vari tipi di gemelli monozigotici (bicoriali biamniotici, monocoriali biamniotici e monocoriali monoamniotici) suggeriscono infatti che i precursori *cellulari* della linea primitiva, come struttura morfologicamente rilevabile, si differenziano in una fase precedente a quella in cui si visualizza il processo, fase corrispondente, per l'evento più tardivo, all'8°-9° giorno⁵. Pertanto il momento di non ritorno per la formazione di gemelli multipli dovrebbe essere anticipato rispetto alle stime comunemente riportate, che si basano sulle evidenze morfologiche;

– lo *stadio* 8 (18° giorno) caratterizza la comparsa della placca neurale, da cui origineranno le strutture del sistema nervoso, centrale e periferico. Le informazioni precedenti permettono di affermare che:

a) ogni individuo ha un genoma diverso da quello di un altro, se questo altro non è un suo gemello monozigote; quindi può essere identificato sicuramente come appartenente alla specie umana e ne è garantita l'*identità genetica* fin dal momento della fecondazione. Tuttavia identità genetica ed identità individuale non sono condizioni necessariamente sovrapponibili. Infatti due individui distinti possono condividere lo stesso patrimonio genetico (come i gemelli monozigoti), e lo stesso individuo può essere formato da cellule geneticamente diverse (come un organismo chimerico).

b) lo sviluppo dell'embrione umano avviene in modo continuo ed orientato, secondo un programma contenuto interamente nel suo DNA, espresso in modo regolato, e modulato anche dall'ambiente di sviluppo, attraverso meccanismi di induzione/repressione basati su interazioni molecolari che non sono ancora adeguatamente conosciute.

4.3 Per queste ragioni la cronologia dello sviluppo embrionale riassunta in precedenza, non offrendo una risposta immediata e diretta al problema del *momento* in cui si determina l'identità individuale umana, ha dato luogo a diverse interpretazioni di tale cronologia, presenti nell'abbondante letteratura in argomento. Queste si possono ricondurre a due linee di pensiero fondamentali.

a) *Origine immediata della vita personale*

Secondo una linea di pensiero, l'inizio della vita umana pienamente individuale si colloca all'atto della fecondazione. A sostegno di questa tesi vengono adottati (in sintesi) i seguenti argomenti: già al primo stadio dello sviluppo embrionale sono presenti tutte le informazioni genetiche in grado di portare a termine il programma di sviluppo della persona; tale programma di sviluppo è caratterizzato da tre proprietà biologiche importanti: la *coordinazione* dei vari geni strutturali e di regolazione; la *continuità* nella formazione dell'organismo; la *gradualità* di un progetto individuale unico che passa da struttura più semplice a struttura più complessa⁶.

b) *Origine successiva della vita personale*

Una linea di pensiero diversa dalla precedente rielabora anch'essa le informazioni biologiche sopra riportate per affermare che l'embrione, in un *periodo iniziale* dello sviluppo, *non* è in possesso delle caratteristiche che ne fanno una persona. Tale periodo è differentemente definito a seconda della caratteristica (o delle caratteristiche) assunte come definitorie della persona:

(i) dalla fecondazione all'inizio dell'impianto (6 giorni), periodo in cui le cellule sono sicuramente totipotenti, ovvero in grado di generare ognuna un individuo distinto⁷;

(ii) dalla fecondazione al termine dell'impianto e alla comparsa della stria primitiva (14 giorni), periodo che conduce alla formazione del piano costruttivo dell'embrione e alla prima e ancor rudimentale organizzazione di un sistema nervoso centrale⁸; detto periodo dovrebbe per altro considerarsi concluso entro l'8°-9° giorno se, in luogo del criterio morfologico rappresentato dalla comparsa della stria primitiva, si tien conto di quello della differenziazione cellulare, come rilevato al punto 4.2;

(iii) dalla fecondazione al 18° giorno, periodo al termine del quale compare la placca neurale e, con essa, il primo abbozzo delle strutture cerebrali e nervose che, una volta sviluppatasi, possono controllare la sensibilità al dolore⁹.

La posizione (iii) è assunta da coloro che sottolineano per l'esistenza della persona, *oltre al requisito dell'identità individuale, anche* la necessità della presenza di una natura razionale e ritengono che l'embrione non posseda tale natura se non a partire dal momento in cui sussistono le *condizioni* anatomico-fisiologiche minimali per l'esercizio della razionalità, ossia i primi abbozzi del sistema nervoso. Tale obiezione non è ritenuta valida da coloro che distinguono il possesso di una data natura dalla possibilità di esercitare le funzioni di cui essa è dotata, possibilità che può benissimo richiedere un tempo di maturazione per la formazione delle rispettive *condizioni* anatomico-fisiologiche. Le posizioni (i) e (ii) riguardano invece il problema dell'*identità individuale* e la rilevanza che può avere, in proposito, la caratteristica della totipotenzialità (di ogni singola cellula, o di gruppi di cellule), nonché dell'impossibilità del costituirsi di gemelli monozigoti.

Fino ad un tempo T, successivo alla fecondazione, le cellule derivanti dalle successive divisioni dello zigote, pur essendo raggruppate e interconnesse in una certa unità biologica, sono *totipotenti*, col che si intende designare il fatto che *ciascuna* di esse (in una prima fase) o *gruppi di esse* (successivamente) possono dar luogo, per successive specializzazioni, a un *qualsiasi* organo o tessuto embrionale o non embrionale, e addirittura allo sviluppo di un individuo umano completo. Ciò accade spontaneamente in una percentuale molto bassa di casi (gemelli monozigoti), ma può essere ottenuto anche artificialmente. Simmetricamente, in tale intervallo di tempo è possibile ottenere, per fusione di due morule di cellule totipotenti, una sola morula capace di proseguire poi il normale sviluppo e di dar luogo ad un solo individuo. Decorso il tempo T, viceversa, la totipotenza delle cellule (intesa nei due sensi sopra precisati) scompare, e l'individuo (o gli individui) che si sono formati conservano la loro *identità*, nel senso di non poter più suddividersi in altri individui, né compattarsi con essi. Ecco perché l'identità individuale dell'embrione dovrebbe essere asserita soltanto a partire dal momento del raggiungimento di tale irreversibilità.

4.4 Individualità e identità individuale

Come risulta dall'esame delle argomentazioni qui riassunte, il problema messo a fuoco in questa seconda linea di pensiero non è tanto quello della semplice individualità, quanto quello, più complesso, dell'*identità individuale*, caratteristica che viene affermata anche nella definizione classica di persona, quando si richiede che essa sia una *sostanza* individuale, ossia un individuo che permane lui e nient'altro che lui durante tutto il tempo della sua esistenza. Questa è la ragione per cui si ricerca un *criterio* per appurare tale identità.

Un criterio oggi ritenuto particolarmente adeguato per appurare l'identità individuale è quello della *reidentificazione*: di fronte ad un adulto è pacifico ammettere che si tratti di un ben preciso *individuo umano*, e non è difficile dire che “era ancora lui” al momento della nascita, e così pure alcuni mesi prima della nascita: la sua “identità individuale” viene (idealmente) garantita da questa possibilità, sia pure solo teorica, di *reidentificazione*¹⁰. Fin dove si può regredire in base a tale criterio? Forse fino al momento in cui si costituisce il suo DNA? E' difficile sostenerlo, poiché mentre è vero che ogni individuo vivente possiede durante tutta la sua esistenza il medesimo DNA (per lo meno nella composizione dei suoi elementi chimici), non è vero che un certo DNA sia posseduto *esclusivamente* da un unico individuo. Infatti i gemelli monozigoti possiedono (per quanto possa essere determinato con le tecniche attualmente disponibili) il medesimo DNA, pur essendo individualmente *distinti*. Ma anche prescindendo dal caso della gemellarità monozigotica, la probabilità di trovare due individui geneticamente identici non è nulla. Quindi l'identità genetica (come del resto si è già riconosciuto in precedenza) non coincide con l'identità individuale: ne costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente. L'unico punto *certo* sino al quale si può regredire è quello in cui non è più possibile né far emergere la sua individualità da quella di qualcosa che “non

era lui” (perché poteva uscirne anche un suo gemello monozigote), e neppure farla confluire in qualcosa che “non è più lui” (in quanto sarebbe simultaneamente anche “un altro” fuso con lui)¹¹.

Gli autori che affermano la costituzione dell’individualità personale (e quindi della relativa identità) sin dalla fecondazione hanno proposto alcuni “modelli biologici” al fine di far fronte alle obiezioni sopra accennate. In particolare, essi affermano che il fatto che lo zigote abbia la possibilità di svilupparsi in uno o più individui geneticamente identici può essere interpretato alla luce delle conoscenze sui processi di riproduzione agamica per scissione o per gemmazione, che si osservano in organismi animali e vegetali unicellulari e pluricellulari. Ciò implicherebbe, in caso di gemellarità, il riconoscimento a ciascuno dei gemelli di una piena natura umana individuale fin dal loro costituirsi. Nel modello della gemmazione, questo loro costituirsi andrebbe ricondotto a tempi diversi: il primo dei due gemelli acquisirebbe la sua definitiva identità nel momento stesso della fecondazione, e l’altro nel momento, invece, della suddivisione gemellare. Nel modello della scissione l’individuo iniziale, identificabile nello zigote, esaurirebbe il suo ciclo vitale dopo poche generazioni cellulari, quando, per un processo simmetrico di separazione di singole cellule o di gruppi di cellule, si formano nuovi individui. Naturalmente, i due modelli possono essere adattati anche alla gemellarità multipla.

Analogamente, la fusione di due embrioni precoci, costituiti da cellule totipotenti, che porterebbe alla formazione di un singolo embrione, capace di svilupparsi in un solo individuo, può essere interpretata come il completamento di uno oppure di due cicli vitali individuali. Nel primo caso si manterrebbe una individualità già sussistente, con la quale una seconda individualità si verrebbe a fondere; nel secondo si costituirebbe una nuova individualità in seguito alla fusione di due individualità preesistenti¹².

Simili *interpretazioni* consistono nella proposta di modelli che, pur non essendo basati su prove empiriche dirette, sono logicamente non contraddittori e biologicamente plausibili, in quanto basati su analogie con caratteristiche note per i cicli vitali di diversi organismi, nei quali la riproduzione asessuata o è la regola o si alterna con quella sessuata. La produzione di embrioni umani multipli, per un processo simmetrico di scissioni, ha avuto recentemente una verifica sperimentale¹³.

5. Conclusioni circa lo statuto ontologico dell’embrione

Con quanto sopra esposto si può considerare compiuta l’analisi del problema dello statuto ontologico dell’embrione umano, analisi che si è basata sulle risultanze della ricerca biologica, interpretandole alla luce delle categorie filosofiche pertinenti. Le conclusioni *unanimente raggiunte* sono le seguenti:

5.1 nessuna proposta ontologica colloca l’embrione sul piano delle cose, dal momento che la sua stessa natura materiale e biologica lo colloca fra gli esseri appartenenti alla *specie umana*;

5.2 al prodotto del concepimento viene riconosciuto lo statuto di individuo per lo meno a partire dal momento, precedente la comparsa della linea primitiva, in cui viene irreversibilmente perduta la capacità di suddivisione in due o più embrioni, o di ricostituzione di un singolo embrione, in seguito alla fusione di due embrioni;

5.3 prima di tale stadio, il possesso di un'identità individuale da parte dell'embrione è — allo stato attuale della ricerca scientifica — questione controversa, pur essendo innegabile che esso ha lo statuto ontologico di una struttura biologica umana specificamente organizzata, nonché specificamente e autonomamente tesa a dar luogo alla produzione di uno o più individui umani chiaramente discernibili.

E' il caso di osservare che la ragione *logica* di tale controversia può essere individuata nel fatto che il criterio della reidentificazione, che è stato utilizzato per discutere del momento in cui si può *affermare* la presenza dell'identità individuale, è per l'appunto solo un criterio, ossia una condizione *sufficiente*, ma di per sé non necessaria. Ciò significa che l'identità individuale potrebbe sussistere anche se ci mancano mezzi adeguati per verificarla. Pertanto l'interpretazione ontologica dei dati biologici finisce col risultare influenzata dalle opzioni *morali* dell'interprete, ossia dal modo con cui egli avverte *in coscienza* di doversi atteggiare di fronte all'embrione sin dalla fecondazione. Se egli lo riconosce come un altro individuo umano, non riterrà sufficiente per contraddire tale suo atteggiamento morale la mancanza di un criterio dirimente per riconoscergli tale statuto ontologico. Viceversa, se egli non lo riconosce come individuo umano, la mancanza di tale criterio gli apparirà come un sostegno al proprio convincimento interno. Questo fatto spiega l'affermazione già fatta inizialmente (e che verrà ripresa al punto seguente), che la discussione ontologica, pur essendo molto *rilevante* rispetto alla problematica etica, non è esaustiva rispetto ad essa, e ciò spiega pure perché, riguardo al punto controverso, si sono manifestate anche in seno al Comitato prese di posizione rispecchianti le tesi fondamentali presenti nel dibattito internazionale e sopra indicate:

(a) prevale in seno al Comitato la tesi secondo cui l'identità personale dell'embrione sussiste sin dalla fecondazione. Per alcuni, tale identità è affermabile con certezza; per altri lo è con elevato grado di plausibilità. Sul piano pratico, gli uni e gli altri ne deducono il dovere di trattare l'embrione come dotato di identità personale sin dalla fecondazione;

(b) altri membri, considerato il carattere non risolutivo delle analisi ontologiche, sottolineano che i concetti di sviluppo genetico ed epigenetico, di continuità evolutiva, che si applicano all'embrione in quanto intrinsecamente orientato a diventare un essere umano completo, costituiscono difficoltà molto forti nei confronti della possibilità di pensare a momenti precisi, embriologicamente definiti, di costituzione dell'identità personale. Ritengono quindi la questione sostanzialmente indecidibile, ma riconoscono che l'embrione ha il diritto di essere trattato *come* una persona, ossia nel modo secondo cui conveniamo debbano essere trattati gli individui della nostra specie sulla cui natura di persone non vi sono dubbi;

(c) nel Comitato ha trovato eco anche la posizione secondo cui si può affermare la piena costituzione dell'identità personale dell'embrione umano in un momento successivo alla formazione dello zigote, indicando come termine superiore il 14° giorno dalla fecondazione, o quanto meno l'8° giorno.

6. Considerazioni morali

6.1 Le risultanze dell'indagine ontologica, al fine di dar luogo alla determinazione di obbligazioni morali, devono essere integrate da adeguate considerazioni *assiologiche*, ossia dall'attribuzione alle strutture ontologiche evidenziate di una precisa connotazione di valore, tale da imporre dei *doveri* alla nostra *responsabilità*. Esiste oggi una larga convergenza nel riconoscere alla *persona* un valore altissimo, forse addirittura il più alto sul piano morale. Per questa ragione il Comitato ha esplicitamente aderito al riconoscimento di un valore morale primario alla *persona umana* intesa in senso *sostanziale*, e come tale riconoscibile in ogni *individuo umano* in tutte le fasi della sua esistenza. Non ha ritenuto necessario argomentare questa adesione, trattandosi di un principio che ha già ricevuto adeguate fondazioni in seno a diverse prospettive etiche. In base a tale riconoscimento, si deduce il *dovere* del *rispetto* e della *tutela* per ogni persona umana, il quale si traduce nel favorire il più pieno conseguimento ed esercizio, da parte di essa, delle capacità e funzioni di cui è dotata. Un individuo umano può non aver ancora raggiunto, o non essere concretamente in grado di esercitare, o aver perduto, la capacità di svolgere certe "funzioni" tipiche della persona, senza che ciò riduca la sua *dignità* di persona. Semplicemente egli non avrà il *diritto* alla tutela di tali funzioni, in quanto assenti. Nel caso dell'embrione individualizzato, ciò significa che non c'è l'obbligo morale (né avrebbe del resto alcun senso) di trattarlo "come se" fosse cosciente, libero, autodeterminato, capace di comunicazione e attività simbolica. Tuttavia sussiste il *dovere intrinseco* di tutelarne l'*esistenza* e l'*integrità*, rispetto al quale gli altri doveri risultano semplicemente *derivati* dalle caratteristiche della sua natura e dagli effettivi gradi di manifestazione di esse.

6.2 Per quanto le considerazioni di tipo ontologico siano molto importanti per impostare la questione degli obblighi morali nel trattamento dell'embrione, esse non costituiscono l'unico fondamento di tali obblighi. In particolare, la coscienza morale di ciascuno si sente obbligata dalla cosiddetta "regola aurea" della morale: "non fare agli altri quanto non vorresti fosse fatto a te", dove "gli altri" sono intesi essere dei nostri "simili". Ebbene, dal momento che ciascuno di noi è stato un embrione — ed è pure passato attraverso la fase "precoce" del proprio sviluppo embrionale — non si può non sentire che l'embrione è un nostro *simile*, e trovare in questo fatto la ragione sufficiente per adottare un atteggiamento di rispetto e di cura nei suoi confronti. E ciò indipendentemente dal fatto che ad esso riusciamo ad applicare le categorie filosofiche (fra l'altro spesso controverse) di persona o di individualità.

Questo modo di sentire spontaneo esprime la coscienza del fatto che l’embrione non è un ente di natura qualsiasi, ma un organismo di natura umana, che dovrebbe — almeno in linea di principio — venire al mondo come conseguenza di una nostra libera azione: una ragione adeguata, questa, per affermare che esso impegna la nostra libertà. Esso è intrinsecamente *destinato* a svilupparsi sino alla nascita di un nuovo essere umano completo, nei confronti del quale si instaura (*deve* instaurarsi) sin dagli inizi la nostra responsabilità. Questo, a giudizio del Comitato, è l’unico atteggiamento *moralmente* corretto che si può assumere nei confronti dell’embrione e che, meglio di tante sottigliezze e “segmentazioni” ontologiche, ci fa percepire che egli non è una *cosa*. Da ciò scaturisce quanto sia aberrante (perché stravolge il loro *senso*) il pensiero di produrre embrioni al fine di usarli come materiali di ricerca, mentre può consentire una valutazione positiva della formazione di embrioni a fini procreativi, entro un progetto di cura e di amore responsabile, che può anche comportare certe dimensioni di artificialità. Naturalmente, restano poi da considerare le questioni bioetiche riguardanti in modo specifico la procreazione assistita, che non rientrano nello scopo della presente analisi, e che hanno costituito l’oggetto di un apposito documento.

7. I doveri morali

7.1 Il Comitato ha ritenuto unanimemente che, nei confronti dell’embrione, la comunità umana abbia dei precisi, forti e stringenti doveri morali di tutela, e questo in una misura che non dipende necessariamente dagli esiti della discussione filosofica se l’embrione sia o non sia persona. Diventa pertanto essenziale individuare questi doveri e stabilirne la tipologia, non dimenticando che un dovere etico perde molto non della sua imperatività, ma della sua efficacia, nel momento in cui esso sia definito in modo tale da renderne incerta l’applicabilità ai comportamenti reali. Questa non è una considerazione di basso profilo pragmatistico o relativistico, ma risulta dalla riflessione sul fatto che diversi valori etici ritenuti fondamentali possono, in situazioni concrete, venire in conflitto tra di loro. La conseguenza è che anche i *doveri* che incombono all’uomo, in vista del perseguimento di detti valori, possono entrare in conflitto e da questo si può uscire soltanto se si accetta che, di volta in volta, il peso dei doveri in gioco venga differenziato, secondo un *giudizio morale* in cui si determini a quale dovere si debba dare la preminenza, e in che misura.

In filosofia morale, questa situazione viene spesso analizzata utilizzando la distinzione tra doveri *assoluti* e doveri *prima facie* (che in lingua italiana potrebbe esser tradotta come differenza fra doveri inderogabili e derogabili)¹⁴. Si definisce come *assoluto* un dovere che deve essere rispettato incondizionatamente, a prescindere da quali altri valori potrebbero risultarne sacrificati e da quali conseguenze potrebbero scaturirne. Si definisce come *prima facie*, invece, un dovere che *obbliga moralmente* al suo rispetto (e quindi non è confondibile con un imperativo ipotetico, il quale richiede di fare una certa cosa se si vuole perseguire un certo fine, di per sé non moralmente obbligante). Tuttavia tale

obbligo morale, emergente in “prima istanza”, può risultare derogabile se, in una data situazione concreta, esso entra in conflitto con altri doveri ritenuti moralmente più vincolanti, e cede il passo a questi. Per esempio, l'imperativo etico “non uccidere” viene considerato dovere *prima facie*, anzi che assoluto, nel momento in cui si ammetta che l'uccisione per legittima difesa è moralmente accettabile.

La distinzione sopra esposta si rivela utile anche nello studio del problema che ci interessa, dal momento che la determinazione del trattamento moralmente doveroso nei confronti dell'embrione in date situazioni concrete non si diversifica soltanto sulla base del fatto che si sia disposti o meno a riconoscere all'embrione lo statuto di persona, o quanto meno l'obbligo morale di trattarlo come una persona, ma anche a seconda che detto obbligo venga inteso come dovere *assoluto*, oppure come dovere *prima facie*.

7.2 Chi sostiene che l'embrione vada tutelato in modo *assoluto*, afferma che ogni sua manipolazione nociva, e a maggior ragione la sua soppressione, debbano essere categoricamente vietate. Questa posizione è molto comune fra coloro che riconoscono all'embrione lo statuto di persona, ed induce ad estendere il dovere morale di protezione a qualunque stadio dello sviluppo embrionale. Infatti, anche se sussistessero incertezze circa il fatto che in una certa fase precoce l'embrione non sia ancora persona, basta il dubbio che possa esserlo ad imporre (secondo il principio etico del *tuziorismo*) che ci si astenga dal nuocergli, in ogni condizione e circostanza, data appunto l'assolutezza del dovere di tutela.

7.3 Chi sostiene che il dovere di tutelare l'embrione è soltanto *prima facie* ritiene che, in determinate situazioni nelle quali entrino in conflitto valori diversi, anche la soppressione di embrioni — entro limiti ben circoscritti e precisati — possa essere eticamente ammissibile.

Caso tipico è quello in cui, ad esempio, un test genetico condotto sul DNA dell'embrione rivelasse la presenza di una patologia grave, per cui fosse certa l'eccezionale sofferenza della persona destinata a nascere e quella dei suoi genitori. Risulta allora eticamente conflittuale porre sullo stesso piano il dovere di evitare tale cumulo di sofferenze e il dovere di difendere la vita di un embrione ai suoi primi stadi di sviluppo; potrebbe quindi risultare moralmente non condannabile — secondo i sostenitori di tale posizione — optare per la soppressione della vita dell'embrione.

E' il caso di osservare che detta posizione può essere assunta (ed è spesso assunta di fatto) anche da coloro che riconoscono comunque all'embrione lo statuto di persona, pur risultando più facilmente adottabile da parte di coloro che non riconoscono tale statuto all'embrione (per lo meno in certe fasi iniziali del suo sviluppo). Nel caso citato, infatti, è ovvio che chi sia convinto che l'embrione è persona sin dalla fecondazione, potrebbe sentire remore morali molto forti a sopprimerlo, ad esempio, anche in presenza di una grave patologia, mentre questo dovere *prima facie* gli apparirebbe meno vincolante se fosse convinto che l'embrione si trova in uno stadio di sviluppo in cui non è ancora costituita la sua identità personale (pur senza negare altre ragioni più generali, ma più deboli, che impongono ugualmente il rispetto per l'embrione). Questa

posizione, implicante il riconoscimento del dovere di tutela dell'embrione come dovere *prima facie*, la cui forza vincolante è *differenziata* a seconda del complesso delle circostanze, fra cui rientra anche il grado di convinzione circa lo statuto ontologico dell'embrione nelle varie fasi del suo sviluppo, è condivisa da vari membri del Comitato.

8. Conclusioni bioetiche unanimi

Nella letteratura bioetica sono individuati anche altri casi di conflitti fra valori e, quindi, fra doveri. Essi derivano, in particolare, dalla considerazione di situazioni nelle quali l'embrione può essere implicato e che, d'altro canto, coinvolgono legittimi interessi e responsabilità di cui è *doveroso* tener conto. In tali situazioni possono emergere conflitti fra il dovere di tutelare l'embrione considerato unicamente *per sé*, e altri diritti o doveri che scaturiscono dal *rapporto* dell'embrione con altre persone. Il Comitato non ha esplicitamente tematizzato tali contesti più ampi, in cui le questioni *bioetiche* coinvolgono più complesse questioni *etiche* di natura generale, ed è altresì consapevole che le conclusioni bioetiche, al momento in cui dovessero ispirare precise normative di natura *giuridica*, dovrebbero integrarsi non soltanto con prospettive più ampie di etica generale, ma anche con tutta quella serie di mediazioni che notoriamente comporta il passaggio dal piano morale a quello tecnicamente giuridico. Esso si è quindi limitato a trarre alcune "conclusioni bioetiche" più strettamente collegate al problema dello statuto ontologico dell'embrione, che costituiva il suo esplicito oggetto di studio, alla luce dei criteri morali da esso presi in considerazione e ritenuti sufficienti per giustificarle.

L'insieme delle argomentazioni etiche sopra presentate consente di ricavare alcune indicazioni che il Comitato unanime ritiene di raccomandare. Esse sono le seguenti:

8.1 sono da ritenere *moralmente illecite*, poiché lesive della dignità che spetta all'embrione in quanto partecipe della *natura umana*, anche a prescindere dalla più specifica caratterizzabilità di esso come persona:

8.1.1 la produzione *in vitro* di embrioni umani al solo fine di usarli per ricerche sperimentali, o di destinarli ad usi commerciali o industriali;

8.1.2 la generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione;

8.1.3 la creazione di chimere usando embrioni umani;

8.1.4 la produzione di ibridi uomo-animale;

8.1.5 il trasferimento in utero umano dell'embrione di un animale o nell'utero di un animale di un embrione umano.

Il Comitato si è differenziato nel riconoscere *illecite*:

8.1.6 la soppressione e ogni forma di manipolazione dannosa di embrioni anche nello stadio di sviluppo pre-impianto;

8.1.7 la diagnosi su embrioni pre-impianto, finalizzata indiscriminatamente alla soppressione di embrioni;

8.1.8 la sperimentazione su embrioni, in quanto di fatto implicante la loro soppressione;

8.1.9 la formazione in vitro di embrioni per i quali non si intenda procedere all'impianto nell'utero materno.

Di tale differenziazione si dà conto nel successivo punto 9.

8.2 Sono da ritenere *moralmente ammissibili*:

8.2.1 eventuali interventi terapeutici ancora in fase sperimentale, praticati sull'embrione, quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita o della salute dell'embrione medesimo. In tal caso valgono le regole deontologiche previste per il caso dei bambini, in particolare per quanto riguarda il consenso libero e informato;

8.2.2 le sperimentazioni a scopi non terapeutici su embrioni morti, ottenuti da aborti spontanei o indotti, purché i genitori diano il loro consenso libero e informato e sia accertata l'indipendenza tra il personale medico e/o l'istituzione che praticano l'aborto volontario e quelli che praticano la sperimentazione.

9. Conclusioni bioetiche differenziate

In seno al Comitato sono emerse posizioni diverse circa le raccomandazioni che riguardano la tutela degli *embrioni pre-impianto*.

9.1 Diagnosi pre-impianto

9.1.1 Coloro per i quali la tutela dell'embrione costituisce un dovere *assoluto* ritengono *moralmente illecite* (per le ragioni già richiamate al punto 7.2) tutte le forme di diagnosi pre-impianto finalizzate a *qualsiasi* scelta che comporti la soppressione di embrioni.

9.1.2 Coloro, invece, per i quali la tutela dell'embrione costituisce un dovere *prima facie e differenziato* nelle sue applicazioni, ritengono *moralmente lecite* (per le ragioni già accennate al punto 7.3) la diagnosi prenatale su embrioni pre-impianto al fine di conoscere eventuali patologie e poter scegliere, in presenza di ragioni di particolare gravità, anche di non procedere all'impianto di tali embrioni.

I sostenitori di questa ammissibilità morale sottolineano per altro che questo è, a loro giudizio, *l'unico* caso moralmente ammissibile. In particolare, sono unanimi nel non riconoscere la liceità morale di una discriminazione fra embrioni tesa, ad esempio, a selezionare il loro sesso, o altre caratteristiche non riconducibili alla futura comparsa di gravi patologie. Essi ritengono inoltre che la scelta se procedere o meno alla soppressione discriminatoria debba essere lasciata all'autonoma scelta moralmente responsabile dei futuri genitori, e non possa essere oggetto di imposizioni legali.

9.1.3 Riduzione embrionale

Il Comitato, in questo documento, non ha affrontato il problema della cosiddetta “riduzione embrionale” (ossia della soppressione nell’utero materno — in caso di gravidanze plurime — di uno o più embrioni in via di sviluppo, al fine di assicurare il decorso favorevole della gestazione), in quanto tale problema verrà adeguatamente trattato in un documento relativo al parto, già in fase di avanzata elaborazione da parte del Comitato medesimo. In detto documento si procederà ad una adeguata riflessione sulle condizioni dei bambini che vengono alla luce da fecondazione assistita. In letteratura emergono dati preoccupanti, non solo per l’aumento della gemellarità e della plurigemellarità, e mancano studi adeguati di *follow-up* di questi bambini. Fin da ora da parte del Comitato si richiama alla necessità di studi policentrici al riguardo.

9.1.4 Sperimentazione sull’embrione impiantato in utero

Per analoghe ragioni, in questo documento non si considera la sperimentazione sull’embrione in utero, tema che sarà affrontato esso pure in seno ad altri documenti in preparazione da parte del Comitato.

9.2 Embrioni in “stato di abbandono”

Un problema particolare è costituito dagli *embrioni in cosiddetto “stato di abbandono”*, ossia embrioni crioconservati, prodotti in eccedenza in occasione di pratiche di fecondazione assistita, e che non sono destinati al trasferimento in quanto i rispettivi genitori non lo desiderano più e si oppongono a che essi vengano utilizzati per realizzare procreazioni assistite a favore di altre coppie.

Riguardo alla situazione in esame, il Comitato ritiene che il rispetto della vita dell’embrione debba avere la priorità rispetto ad altri valori e che, pertanto, debbano essere definiti strumenti giuridici idonei a garantire agli *embrioni in soprannumero* una possibilità di vita e sviluppo. Ad esempio, la legge potrebbe sottrarre la disponibilità di tali embrioni alla coppia che ha accettato la loro formazione, ma non è più disposta ad accettare il loro trasferimento in utero, e stabilire che, durante un periodo di tempo prefissato (il quale dovrebbe essere stabilito tenendo conto dei dati scientifici disponibili relativi alla possibilità di una ragionevole conservazione degli embrioni dal punto di vista di una loro utilizzazione a fini riproduttivi), essi vengano congelati e messi a disposizione anche di eventuali altre coppie intenzionate ad assicurare il loro trasferimento. Decorso tale periodo di tempo, al termine del quale la vitalità dell’embrione potrebbe considerarsi già avviata verso un processo di deterioramento, tali embrioni crioconservati, ormai “in stato di abbandono”, sarebbero considerati non più in *soprannumero*, ma piuttosto come biologicamente *inadatti al trasferimento*. La loro situazione sarebbe pertanto equiparata a quella di embrioni (freschi o crioconservati) che risultino inadatti al trasferimento per varie ragioni.

Le principali alternative avanzate per la destinazione da riservare a tali embrioni (ciascuna delle quali dovrebbe comunque essere oggetto di precisa

regolamentazione legislativa) sono: quella di lasciarli morire spontaneamente in stato di congelamento; quella di sopprimerli; quella di consentire che essi vengano utilizzati per ricerche sperimentali.

9.2.1 Alcuni membri del Comitato ritengono, come conseguenza del rispetto *assoluto* dovuto anche all’embrione pre-impianto e crioconservato, che tali embrioni in stato di abbandono — in quanto non morti — *non possano* (moralmente) essere utilizzati per sperimentazioni o altri scopi, ma debbano esser conservati in stato di congelamento fino alla loro estinzione naturale. I sostenitori di questa posizione sono consapevoli che tale loro indicazione può comportare l’onere morale della conservazione degli embrioni crioconservati anche per un periodo di tempo lunghissimo, ma vedono in questa situazione, obiettivamente conturbante, l’unico modo eticamente coerente di fronteggiare uno stato di fatto che, a loro avviso, non si sarebbe mai dovuto porre in essere.

9.2.2 Altri membri del Comitato, assumendo come criterio morale oltre che giuridico i valori della protezione della salute e della ricerca scientifica, il significato dei quali è tanto individuale quanto sociale, ritengono che si possa *moralmente consentire* la sperimentazione a scopi di ricerca di base o applicativa su:

9.2.2.1 embrioni freschi obiettivamente giudicati inadatti al trasferimento, applicando alla loro utilizzazione le condizioni vigenti per il prelievo di organi da individui cerebralmente morti. In sostanza, si tratterebbe di considerare tali embrioni come dei “donatori di cellule”, anzi che di organi;

9.2.2.2 embrioni crioconservati, purché sia decorso il termine fissato per la loro conservazione a fini riproduttivi, e purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto al di là del tempo in cui, nel caso di sviluppo normale, tali embrioni avrebbero potuto essere impiantati. La liceità di una sperimentazione di questo tipo dovrebbe in ogni caso essere subordinata alle seguenti condizioni:

(a) la garanzia che la decisione dei genitori di non volere l’impianto dell’embrione, né nell’utero della madre né in quello di altra donna, sia ferma e presa in modo del tutto indipendente dagli scopi scientifici del progetto di ricerca per cui l’embrione potrebbe essere utilizzato;

(b) l’accertamento che il personale e/o l’istituzione presso cui sono prodotti e/o conservati gli embrioni vivi non siano direttamente coinvolti nel loro uso a scopi di sperimentazione e ricerca o anche applicativi (per esempio, produzione di reagenti, farmaci, ecc.);

(c) l’accertamento della validità scientifica del progetto di ricerca, preventivamente valutata da comitati di esperti a ciò deputati, dal quale risulti anche l’irrinunciabilità della sperimentazione su embrioni umani;

(d) la pubblicità ed il controllo sia delle istituzioni dove vengono condotte tali sperimentazioni, sia dei risultati che ne derivano;

(e) la salvaguardia del diritto all’obiezione di coscienza da parte di ricercatori che siano membri dell’*équipe* interessata alla sperimentazione.

I sostenitori di questa posizione sottolineano che l'ammissibilità morale di quanto descritto al punto 9.2.2.2 si fonda sul fatto che embrioni crioconservati in stato di abbandono esistono oggi in grandi quantità e sono pertanto destinati in ogni caso all'estinzione, il che rende moralmente più accettabile ottenere da tale loro situazione il perseguimento di scopi particolarmente elevati, piuttosto che la pura e semplice perdita della loro esistenza. Un'ulteriore ragione, che viene addotta da alcuni, è che, dato il loro stadio precoce, possa sussistere a proposito di tali embrioni il dubbio circa il loro raggiungimento dello stadio di identità personale, il che consente di non affermare con certezza che si starebbe sperimentando su persone umane.

Per altro, il Comitato ritiene che la situazione prevista al punto summenzionato debba considerarsi eccezionale e transitoria, e che il rispetto dovuto all'embrione anche nelle prime fasi del suo sviluppo dovrebbe condurre a disposizioni che vietino la produzione di embrioni soprannumerari nelle pratiche di procreazione assistita, incoraggiando la ricerca, del resto già in atto, di altre modalità che consentano di soddisfare a quelle esigenze (la cui legittimità morale è stata discussa nel già menzionato documento sulla procreazione assistita) alle quali oggi si soddisfa con la crioconservazione di embrioni.

10. Conclusioni

Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell'appartenenza alla specie umana che non può essere contestata all'embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo sviluppo.

Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa trattamenti *moralmente illeciti* nei confronti degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo:

- produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali;
- generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione;
- creazione di chimere;
- produzione di ibridi uomo-animale;
- trasferimento di embrioni umani in utero animale o viceversa.

Una parte del Comitato ritiene che tale illiceità sussista incondizionatamente anche nei casi seguenti:

- soppressione o manipolazione dannosa di embrioni;
- diagnosi pre-impianto finalizzata indiscriminatamente alla soppressione di embrioni;
- formazione *in vitro* di embrioni di cui non si intenda provvedere all’impianto nell’utero materno.

Il Comitato ha unanimemente ritenuto *moralmente leciti*:

- eventuali interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita e della salute dei medesimi;
- le sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti.

Una parte del Comitato ritiene che la liceità morale si estenda ad alcuni casi ben precisi, ossia:

- alla produzione di embrioni a fini procreativi;
- alla decisione di non impiantare embrioni nel caso in cui, a seguito di diagnosi pre-impianto, questi risultino affetti da gravi malformazioni o patologie genetiche;
- l’utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati che siano biologicamente inadatti all’impianto;
- l’utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni crioconservati in “stato di abbandono”, purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto oltre il termine in cui, in caso di sviluppo normale, avrebbero potuto impiantarsi.

Le indicazioni complete delle casistiche qui richiamate sommariamente a puro titolo riassuntivo, nonché delle condizioni da rispettare in alcune di esse, saranno esposte in ulteriori documenti del CNB, che vedranno presto la luce. Il Comitato ha inoltre ritenuto che non avesse senso, in questo documento, indicare di volta in volta se una determinata posizione fosse sostenuta dalla maggioranza o da una minoranza dei suoi membri, dal momento che la presentazione delle posizioni etiche deve dar conto dei rispettivi argomenti, il cui valore non dipende dal numero di coloro che li propongono, ma da un giudizio intrinseco circa la loro validità.

NOTE

1. È questa la famosa definizione data da Boezio nel VI secolo: “*persona est naturae rationabilis individua substantia*” (Cf. *Contra Eutychem et Nestorium*, 1-3). Essa viene offerta nel contesto di una discussione teologica, ed è una sorta di punto d’arrivo di una secolare elaborazione dottrinale di tipo, appunto, filosofico-teologico. Variamente criticata e commentata da numerosi autori medioevali, fu sostanzialmente accolta da Tommaso d’Aquino, che ne elaborò un’interpretazione molto ricca, sottolineandone, in particolare, la caratteristica di autodeterminazione e la capacità di autoriflessione. Date le sue caratteristiche di generalità e compattezza, essa si mostrò feconda anche al di fuori del contesto teologico, e divenne pertanto una specie di definizione canonica comunemente accettata del concetto di persona; in tal senso può esser detta “classica”.

2. Queste varie concezioni sono spesso indicate come “funzionaliste”, in quanto si differenziano dalla concezione classica che è di tipo “sostanzialista”. Esse sono venute emergendo proprio in conseguenza della progressiva erosione che il concetto di sostanza ha subito nel corso del pensiero moderno, iniziando con Descartes, Locke e, specialmente, Kant. Nella caratterizzazione delle varie realtà è venuto in tal modo imponendosi il concetto di “funzione” e, in particolare, ciò è accaduto anche per quanto riguarda la persona, tant’è vero che perfino parecchie filosofie “personaliste” contemporanee evitano di presentare la persona come una sostanza, preferendo insistere su certe sue caratteristiche o relazioni funzionali, ritenute particolarmente significative. Per una succinta, ma efficace, rassegna storica delle diverse concezioni della persona in lingua italiana, rimandiamo al contributo di Enrico Berti, “Il concetto di persona nella storia del pensiero filosofico”, in AA.VV. *Persona e personalismo*, Fondaz. Lanza, Gregoriana Ediz., Padova, 1992, pp. 43-76. Molto dettagliata e documentata è la presentazione delle tematiche connesse con la persona contenuta nelle voci “Person” e affini dell’ *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Band VII, pp. 269-364. Come esempi significativi di concezioni funzionaliste della persona, con i rispettivi riflessi di natura etica, si possono citare: D. Parfit, *Ragioni e persone*, Il Saggiatore, Milano, 1989; P. Singer, *Etica pratica*, Liguori, Napoli, 1989; H. T. Engelhardt Jr., *Manuale di bioetica*, Il Saggiatore, Milano, 1991. Una critica delle concezioni funzionaliste della persona è contenuta in E. Agazzi, *Lo statuto ontologico dell’embrione umano*, Documento di lavoro predisposto per il Comitato Nazionale per la Bioetica nel 1995.

3. L'incongruenza di separare il concetto di individuo umano da quello di persona viene analizzata, nel contesto di una concezione sostanzialista, nel lavoro di E. Agazzi, "L'essere umano come persona", in E. Agazzi (a cura di), *Bioetica e persona*, Angeli, Milano, 1993, pp. 137-157.

4. L. De Carli (con contributi di G. Berlinguer, A. Bompiani, C. Flamigni, E. Sgreccia), *Lo statuto dell'embrione: dati e problemi biologici*, Documento di lavoro predisposto per il Comitato Nazionale per la Bioetica nel 1995.

5. Cf. C.E. Boklage, "On the timing of monozygotic twinning event. Twin research 3", in *Twin Biology and Multiple Pregnancy*, Alan R. Liss inc., New York, 1981, pp. 155-165.

6. Cf. L. De Carli, "La persona negli stati di confine: le indicazioni della genetica", in C. Viafora (a cura di), *La bioetica alla ricerca della persona negli stati di confine*, Gregoriana ed., Padova, 1994, pp. 43-52; A. Bompiani, "La nascita dell'individuo, della persona e della personalità nel contesto della riflessione bioetica", in *Rivista Italiana di Pediatria*, 21 (1995), pp. 579-594; A. Serra, "Per un'analisi integrata dello 'status' dell'embrione umano. Alcuni dati della genetica e dell'embriologia", in S. Biolo (a cura di), *Nascita e morte dell'uomo*, Marietti, Genova, 1993, pp. 55-108.

7. Il dato sulla totipotenzialità delle singole cellule dell'embrione dopo le prime divisioni è ricavabile da esperimenti su animali. Si veda ad esempio: J.S. Nicholas and B.V. Hall, "Experiments on developing rats II: The developments of isolated blastomeres and fused eggs", in *Journal of Experimental Zoology*, 90 (1992), pp. 441-459. Il 6° giorno è da taluni indicato come momento della individualizzazione in quanto, in coincidenza con esso, si stabiliscono le prime connessioni dirette con i tessuti materni e, quindi, le interazioni necessarie per un completo sviluppo dell'organismo. Si veda: F. Abel, "Nascita e morte dell'uomo: prospettive della biologia e della medicina", in S. Biolo (a cura di), *Nascita e morte dell'uomo*, Marietti, Genova, 1993.

8. Cf. A. McLaren, "Prelude to embryogenesis", in *Human embryo research: yes or no?*, The Ciba Foundation, Tavistock London, 1986, pp. 5-23; E. Lecaldano, "Questioni etiche sui confini della vita", in A. Di Meo e C. Mancina (a cura di), *Bioetica*, Laterza, Bari, 1989, pp. 32-35. Si vedano inoltre gli autori, citati nella successiva nota n. 11, relativa alla costituzione non immediata dell'individualità umana.

9. Cf. M. Lockwood, "When does a life begin?", in M. Lockwood (edit.), *Moral Dilemmas in Modern Medicine*, Oxford, Oxford University Press, 1985, pp. 9-31; M. Lockwood, "Warnock versus Powell (and Harradine): when does potentiality count?", in *Bioethics* 2 (1988), pp. 189-213; H. M. Sass, "Hirntod und Hirnleben", in H. M. Sass (a cura di), *Medizin und Ethik*, Stuttgart, 1989, pp. 160-183. Si veda anche P. Singer, *Etica pratica*, Laterza, Bari, 1982, p. 122.

10. Una significativa presentazione dell'applicazione di tale criterio si può trovare nell'opera di un noto rappresentante della filosofia analitica della scuola di Oxford: Peter Strawson, *Individui*, Feltrinelli, Milano, 1978.

11. Fra i molti autori, appartenenti a correnti filosofiche diverse, che hanno ritenuto di trovare nella totipotenzialità, nella possibilità di produzione di gemelli monozigoti, e in quella di ottenere individui chimerici, ragioni per porre in dubbio, o addirittura negare, la costituzione dell'identità individuale dell'embrione prima di un determinato tempo T (diversamente indicato), segnaliamo: N.M. Ford, *When did I Begin?*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; J. Fuchs, "Seele und Beseelung im individuellen Werden des Menschen", in *Stimmen der Zeit*, 207 (1989), pp. 522-530; K.V. Hinrichsen (a cura di), *Humanembryologie*, Springer, Berlin, 1990; T.A. Shannon, A.B. Walter, "Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo", in *Theological Studies*, 51 (1990), pp. 603-626; R. McCormick, "Who or what is the Preembryo?", in *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 1 (1991), pp. 1-15; M. Lockwood, "Tissue donors and research subjects to order: some Kantian concerns", in *Revue internationale de philosophie*, 193 (1995), pp. 265-284; C. Flamigni, "Embrione e feti umani: sperimentazioni e donazioni", in S. Rodotà (a cura di), *Questioni di bioetica*, Laterza, Bari, 1992, pp. 165-181; M. Mori, *La fecondazione artificiale*, Laterza, Bari, 1995, cap. III. L'intenzione di non riconoscere all'embrione un'identità individuale prima di un certo stadio del suo sviluppo ha condotto alcuni autori a proporre il termine "pre-embrione" per indicare tale statuto precoce. Per quanto raccomandata anche in qualche documento ufficiale (ad esempio da parte del *Medical Research Council* di Londra in un rapporto del 1985-86), tale denominazione non ha incontrato accoglienza generale ed è utilizzata, in pratica, soltanto da coloro che sostengono, appunto, che l'embrione non è individuo umano prima di un determinato termine.

12. Cf. M. Alikani, N. Noyes, J. Cohen, Z. Rosenwaks, "Monozygotic twinning in the human is associated with the zona pellucida architecture", in *Human Reproduction*, vol. 9/7 (1994), pp. 1318-1321. Si vedano anche i lavori già citati nella nota n. 4 di L. De Carli (con contributi di Berlinguer, Bompiani, Flamigni, Sgreccia) e di A. Serra (e altre pubblicazioni di quest'ultimo autore).

13. Cf. R. Kohlberg, "Human Embryo Cloning Reported", in *Science*, 262 (1993), pp. 652-653; H.W. Jones, R.G. Edwards, G.E. Seidel, "On attempts at cloning in the human", in *Fertility and Sterility*, 61 (1994), pp. 423-426.

14. Tale distinzione è stata introdotta dal filosofo inglese W.D. Ross, autore di due notevoli opere: *The Right and the Good*, Clarendon Press, Oxford, 1930 e *Foundations of Ethics*, Clarendon Press, Oxford, 1951. Essa si è dimostrata molto utile nella discussione dei conflitti fra doveri, ed è largamente adottata nell'etica contemporanea. Per una sua esposizione critica si può consultare: E. Agazzi, *Il bene, il male e la scienza*, Rusconi, Milano, 1992, pp. 269-272.

DICHIARAZIONE SUPPLETIVA DI ALCUNI MEMBRI DEL CNB

I firmatari di questa dichiarazione — riconoscendo lo sforzo che è stato fatto per accogliere e conciliare le diverse istanze etiche oggi esistenti nel dibattito sull'identità e sullo statuto dell'embrione umano — ritengono opportuno esporre in modo più ampio le ragioni delle proprie convinzioni sul punto più cruciale del dibattito, relativo alla natura di individuo umano dell'embrione fin dalla fecondazione, con le conseguenze bioetiche che tale posizione comporta.

Pur non intendendo mettere in discussione il concetto biologico di totipotenzialità che caratterizza le cellule dell'embrione nelle primissime fasi della sua esistenza, non si ritiene che tale dato biologico possa in alcun modo contrastare il fatto che *lo zigote possiede una propria identità individuale fin dalla fecondazione*. E' all'atto della fecondazione che avviene il mutamento sostanziale e si costituisce un nuovo essere umano con un patrimonio genetico individuale e irripetibile, che gli consente di essere soggetto attivo della propria costruzione e intrinsecamente autonomo nella sua crescita continua, graduale, e coordinata.

Il fatto che lo zigote contenga l'informazione genetica necessaria, e sufficiente, a determinare — durante il periodo di totipotenzialità delle cellule — lo sviluppo non solo di uno ma, eventualmente, anche di più individui gemelli, va interpretato sulla falsariga del processo moltiplicativo, che è anche riproduttivo, dei batteri, o comunque di qualunque essere unicellulare, o alla stregua del modello di riproduzione agamica per gemmazione (come accade ad esempio nell'idra). *Ciò implica, in caso di gemellarità, che a ciascuno dei gemelli debba essere riconosciuta una piena individualità fin dal loro costituirsi: il primo di essi acquisendo la sua definitiva identità nel momento stesso della fecondazione e l'altro, o gli altri, nel momento, invece, della scissione gemellare.*

La perdita della cosiddetta totipotenzialità nel corso delle primissime fasi dello sviluppo non fornisce allo zigote una qualità della quale fino a quel momento sarebbe privo — cioè la qualità di autentico individuo — ma gli sottrae soltanto una possibilità ulteriore: quella di “riprodursi”.

Analogamente, la fusione di due embrioni (ibridazione) nella fase di cosiddetta totipotenza — da cui potrebbe derivare un solo embrione ovvero un solo individuo — può essere interpretata come la “morte” di una delle due

individualità che vengono a fondersi e che terminerebbe così il suo brevissimo ciclo vitale, senza che questo alteri l'individualità, già sussistente, dell'altro embrione.

Sulla base di queste considerazioni scientifiche incontrovertibili, i firmatari di questa dichiarazione ritengono che sia irrilevante attendere che si determini la perdita della totipotenzialità delle cellule dell'embrione — o anche la comparsa della cosiddetta “stria primitiva” — e l'eventualità che si determinino i rari fenomeni della gemellarità o di ibridazione, per poter proclamare il determinarsi della sua individualità umana. E ritengono di conseguenza infondate tutte quelle opzioni bioetiche che, partendo da altra opinione, considerano lecito ridurre la tutela dell'embrione — definito tra l'altro “embrione precoce” o “pre-embrione” o “pro-embrione” — nelle prime fasi del suo sviluppo. E richiamano anche il fatto che la teoria del pre-embrione, proposta all'interno del *Warnock Committee*, è stata ritenuta da molti un espediente inteso a favorire la possibilità di sperimentare sull'embrione.

Si osserva anche che il termine del 14° giorno è comunque scientificamente erraneo in quanto è ormai noto che i gemelli dicoriali ricevono il loro destino di sviluppo separato intorno al 4° giorno; i monocoriali diamniotici tra il 5° e 6° giorno; i monocoriali monoamniotici intorno al 7° giorno; e che non vi è alcun rapporto tra possibilità di gemellarità e formazione della stria primitiva al 14° giorno. Per cui i sostenitori della teoria dell'embrione “precoce” — che non è per altro riferita in alcun testo moderno di biologia, ma figura soltanto nella letteratura dedicata alla procreazione assistita — dovrebbero limitare il concetto di embrione precoce ad un momento molto antecedente rispetto al quattordicesimo giorno, e cioè al 4° o 7° giorno.

I firmatari di questa dichiarazione ritengono, inoltre, che il concetto di “individualità” debba essere utilizzato in modo proprio.

L'individualità non implica l'indivisibilità e la non riproducibilità, quanto piuttosto l'esistere come un tutt'uno, diviso dagli altri (*individuum=indivisum in se=divisum a quolibet alio*). L'embrione è, quindi, individuo fin dalla fecondazione e la sua intrinseca unità è esprimibile con *l'unum* — rappresentato dalla sua natura cellulare, dalla coordinazione delle reazioni precoci, dalla proprietà della totipotenzialità — e *l'aliquid*, determinato da un messaggio genetico rigorosamente individuale, distinto da qualsiasi altro, compreso quello di eventuali gemelli.

Un'ulteriore considerazione merita di essere formulata. Il fatto che la lettura del fenomeno della gemellarità come generazione agamica, e del fenomeno dell'ibridazione sia da ritenere scientificamente fondata (e su ciò concordano anche coloro che non la condividono), deve comunque imporre l'obbligo di assumere un atteggiamento etico di carattere rigorosamente tuzioristico nei confronti dell'embrione fin dal momento della fecondazione. Appare del resto evidente che la possibilità, sia pure poco frequente, che un embrione ne produca altri per divisione gemellare, ad esso quasi uguali geneticamente — in realtà distinti per alcune parti del genoma — rende ancora più inaccettabile il

loro uso o soppressione entro le prime due settimane dalla fecondazione perchè potenziale produttrice di maggior danno, implicando la possibile soppressione anche della gemellarità, cioè dello sviluppo di più individui umani, ciascuno con la propria irripetibile individualità.

Premesso, a questo punto, che:

1) non si può separare il concetto di individualità umana da quello di persona;

2) l'individualità dell'embrione umano coincide nella realtà obiettiva (ontologica) con la persona umana;

3) ogni persona umana, nella sua irripetibile singolarità, non esiste se non attraverso il proprio corpo;

4) la vita fisica acquista, pertanto, un valore fondamentale per lo sviluppo personale e per la costruzione degli altri valori;

5) ogni uomo, in quanto tale, possiede una dignità che gli conferisce un valore superiore e lo rende meritevole di rispetto;

6) il comportamento da assumere nei confronti della persona umana può dirsi morale solo e nella misura in cui è conforme alla sua natura e alla sua identità, nel senso di rispettarle e di non contraddirle mai;

i firmatari di questa dichiarazione ritengono che *l'embrione umano debba essere considerato e trattato sempre, fin dalla fecondazione, in base al valore etico di persona umana e che il semplice dubbio di poter sopprimere o danneggiare la persona umana — anche in un embrione nelle prime fasi di sviluppo — impone di astenersi dal farlo.*

Questo criterio tuzioristico è tanto più meritevole di essere tassativamente adottato, in quanto fondato *in primis* non su opzioni assiologiche, ma su constatazioni scientifiche, basate su dati sperimentali e obiettivi non suscettibili di interpretazioni alternative.

I firmatari di questa dichiarazione concordano quindi nel ritenere scientificamente ed eticamente inammissibile la distinzione tra “embrioni precoci” (prima del 14° giorno) e “embrioni” (dopo il 14° giorno): ai primi deve essere riservata esattamente la stessa tutela che va riservata ai secondi.

Di conseguenza, ad integrazione delle considerazioni bioetiche formulate nel presente documento, essi ribadiscono che è da ritenere:

1) illecita la soppressione, compresa la riduzione embrionaria, e ogni forma di manipolazione di embrioni anche prima del 14° giorno di sviluppo;

2) illecita ogni sperimentazione non terapeutica su embrioni fin dal momento della loro formazione, cioè anche sui cosiddetti “embrioni precoci”;

3) illecita la soppressione e ogni forma di manipolazione di embrioni congelati, e/o residui, che vanno ritenuti vivi quantunque non impiantabili;

4) illecita la formazione *in vitro* di embrioni, specialmente qualora non vi sia sicurezza del loro trasferimento nell'apparato riproduttivo della donna.

LIVIA BARBERIO CORSETTI
ADRIANO BOMPIANI
GIOVANNI CHIEFFI
GIUSEPPE DALLA TORRE
VITTORIO DANESINO
PIERPAOLO DONATI
ANGELO FIORI
ALDO ISIDORI
ANTONINO LEOCATA
CORRADO MANNI
LUCIO PINKUS
PAOLO PREZIOSI
CARLO ROMANINI
GIOVANNA ROSSI SCIUMÈ
ELIO SGRECCIA
BRUNO SILVESTRINI

PRECISAZIONI DI ALCUNI MEMBRI DEL CNB

1. Il documento elaborato dal Comitato è stato il frutto di lunghe e faticose discussioni e riflette il tentativo di incorporare posizioni diverse. Pur apprezzando lo sforzo di mediazione che rappresenta e condividendolo nelle sue linee generali, riteniamo anche noi opportuno precisare meglio, come altri colleghi hanno fatto, il nostro pensiero riguardo ad esso. La nostra formazione si è confrontata con un certo disagio con le questioni filosofiche che sono state sollevate in seno al Comitato, per cui vogliamo subito premettere le nostre perplessità (che testimoniano probabilmente la nostra ignoranza) sul problema della definizione di persona e sugli aspetti etici che vi sono associati, i quali costituiscono una parte non secondaria del documento.

2. Un embrione è una persona? Si tratta di una questione assai complessa, e al limite insidiosa, perchè il termine “persona” possiede una grande varietà di usi e significati, i quali dipendono dal modo in cui il concetto di persona è stato variamente inteso e elaborato nella storia del pensiero.

Per cercare di capire le possibili cause di confusione, supponiamo di leggere un giorno su una rivista scientifica che le scimmie a noi evolutivamente vicine, sono animali molto più intelligenti ed emotivamente complessi di quanto oggi pensiamo. Immaginiamo poi che qualcuno ci chieda se una scimmia per questa ragione debba essere considerata una “persona”.

Potremmo trattare questa come una questione filosofica e cercare di perfezionare la nostra concezione su ciò che effettivamente è una persona per riscontrare se le scimmie, in base alle nostre nuove informazioni, possano essere candidate ad ottenere quel titolo. Una posizione di questo tipo richiede ovviamente una definizione di tipo “ontologico”, che nella tradizione filosofica e teologica occidentale veniva espressa riferendosi ad una “*individua substantia rationalis naturae*”, sostanza individuale dotata di natura razionale (S. Boezio). Oggi non si parla più di sostanza, ma i termini che si usano, quali “razionalità”, “autocoscienza”, “attività simbolica”, “attività psichica”, ecc., si riferiscono, comunque, se non a sostanze, a proprietà che trascendono il mondo fisico-organico al quale sono irriducibili.

Potremmo, alternativamente, analizzare la stessa questione delle scimmie in modo pratico e chiederci se dovremmo trattarle, in seguito alle nuove conoscenze, come trattiamo gli esseri umani, riconoscendo loro il diritto alla vita, e, dunque, valutando eticamente non corretto sopprimerle per sperimentazioni e ridurle in schiavitù. Potremmo anche pensare che le due posizioni sono connesse: se le scimmie sono persone in senso filosofico, dovrebbero essere trattate allo stesso modo delle altre persone; se, invece, non sono persone

in quello stesso senso, allora non dovrebbero essere trattate come tali. Ma ci sembra evidente che le due posizioni, quella filosofica e quella etica, non sono necessariamente legate.

Precisando ulteriormente il nostro pensiero, a noi sembra comunque che entrambe le posizioni siano radicalmente fragili: la posizione filosofica quando pretende di fondare un concetto così alto come quello di persona sulla base di una filosofia della natura, la quale oggi è più che mai in crisi; la posizione puramente etica, per il fatto che appare manifestamente priva del fondamento del quale ha bisogno. Riteniamo, quindi, che, ferma restando l'impossibilità razionale di individuare il momento nel quale un essere vivente divenga effettivamente persona, esso possa essere trattato fin dall'inizio come se lo fosse, o sulla base di un convincimento religioso, considerando quell'essere come un vivente creato, secondo la scrittura, direttamente da Dio a sua immagine (come credono alcuni di noi) o, sulla base di un convincimento culturale, considerando che esso è il prodotto di una lunga evoluzione biologica che lo ha posto al centro del nostro pianeta e gli ha permesso di modificare, nel bene e nel male, il territorio in cui si è insediato (come ritengono altri, non contraddetti dai primi).

Alla luce di queste posizioni potremmo risolvere il problema delle scimmie avanti proposto. L'ipotesi più verosimile è che non potremmo considerarle persone e tuttavia potremmo stabilire che la loro natura senziente e la loro struttura razionale le ammettono a importanti aspetti del trattamento che gli esseri umani si riservano reciprocamente; ma anche se dovessimo considerarle "persone", ciò che sulla base di una mera filosofia della natura non potrebbe affatto escludersi, dato che la loro natura razionale non è molto diversa da quella umana, non ne seguirebbe che gli esseri della specie umana non abbiano "ragione" (ma sarebbe più chiaro e onesto dire "interesse") a trattarli come essi si trattano l'un l'altro.

3. Qualunque sia la definizione di persona, in ogni caso difficile, come si è osservato e esemplificato, il Comitato ha unanimamente indicato che il solo fatto che dalla fusione dei gameti di due persone diverse, e attraverso lo sviluppo di un embrione, la vita umana passi in un individuo dotato di natura umana (un'altra persona), questo solo fatto dà all'embrione il diritto di essere tutelato come una persona umana, cioè come un essere alla cui vita è riconosciuto un valore primario del tutto diverso dalla tutela che dobbiamo ad un embrione di topo o di altro animale.

Riteniamo, tuttavia, scientificamente e culturalmente non appropriato identificare l'embrione con un individuo completamente formato. In particolare riteniamo che, poiché tutte le valutazioni relative all'embrione non possono prescindere dal riconoscerlo nel contesto radicalmente relazionale entro il quale si colloca e che essenzialmente lo identifica, i doveri morali che si hanno nei suoi confronti non possono essere considerati assoluti, se non si voglia drasticamente estraniarli da quel contesto. La distinzione fra *doveri prima facie* e *doveri assoluti* posta in evidenza nel documento, riflette appunto l'eventualità del tutto normale che i doveri verso l'embrione entrino in conflitto con i

doveri esistenti nei confronti di altri esseri umani. In tale eventualità di conflitto fra doveri ugualmente significativi, noi riteniamo che gli imperativi di rispetto nei confronti dell'embrione assumano sempre forma relativa: *“Tu devi, a meno che la situazione sia tale da consentire una deroga al precetto generale”*.

4. Ci poniamo il problema di come comportarci con embrioni che risultano: a) affetti da patologie gravi; b) prodotti in soprannumero, allorché essi possano essere utilmente studiati allo scopo di curare una patologia grave di altri nostri simili. Il valore della vita dell'embrione entra in conflitto rispettivamente con: a) la sofferenza certa dell'uomo che ne nascerà e/o dei suoi futuri genitori; e b) la possibilità di avanzamento della conoscenza che può derivare dallo studio di embrioni comunque destinati a morire.

In queste situazioni molto particolari: di fronte al conflitto di tipo a) non ci sentiamo di prendere una posizione di riprovazione morale nei confronti di genitori che si oppongano al reimpianto dell'embrione affetto dalla patologia grave, né crediamo che il legislatore possa imporre questo o qualsiasi altro tipo di reimpianto. In particolare, sul piano etico non ci sentiamo di pretendere da altri un comportamento eroico che forse noi stessi (e supponiamo molti di noi: interrogiamoci fino in fondo) non saremmo capaci a sopportare. Di fronte al conflitto di tipo b) che è ancora più particolare, consideriamo che la soppressione pura e semplice di embrioni *che in ogni caso andrebbero perduti* non ci può lasciare eticamente indifferenti, se il loro studio può determinare importanti avanzamenti nella conoscenza e nelle ricadute applicative indirizzate a far progredire le condizioni di salute dei nostri simili: in tali casi è il controllo, non solo etico, di tale indirizzo, quello al quale dobbiamo prestare la massima attenzione.

Ciò detto, desideriamo precisare che la nostra valutazione di liceità morale e giuridica nei confronti delle sperimentazioni anzidette, è limitata agli embrioni che non abbiano superato la soglia del 14° giorno; ciò non perchè riteniamo tale giorno ontologicamente e biologicamente discriminante — la biologia non dà e non può dare certezze su scadenze di natura squisitamente ontologica —, ma perchè prima dell'impianto dell'embrione, che avviene intorno a quel giorno, la mancanza di organizzazione del tessuto nervoso nell'embrione in via di sviluppo, dovrebbe escludere, non tanto la sua individualità, quanto la sua natura cosciente e razionale.

5. Passiamo ora ad una considerazione più generale. E' assolutamente necessaria ad ogni convivenza umana non solo l'esistenza di regole di condotta ben fondate, ma anche la loro osservanza: con questo vogliamo sottolineare che, come è stato osservato, il razionalismo etico, sia laico, sia teologico, incontra le stesse aporie, la più evidente delle quali è quella per cui non vi è precetto morale che valga in ogni circostanza e non consenta eccezioni e la cui scelta non sia demandata a una valutazione cosciente delle conseguenze. Dal momento che tale valutazione non può portare se non a soluzioni probabili, affidate al giudizio della coscienza individuale, religiosa e non, le argomentazioni ontologiche riferite all'embrione ci sembrano prive di ogni fondamento etico

puramente razionale. D'altra parte riteniamo che nessun uomo, anche quello più profondamente religioso, sarebbe disposto a fondare la verità della propria teologia unicamente sulla efficacia della morale che ne deriva, dal momento che dovrebbe essere essa stessa, la teologia, o la verità attinta attraverso la fede, a fondare la morale.

Questa osservazione ci pone di fronte a uno dei crocevia più roventi dell'età contemporanea. Di fronte ad esso abbiamo l'impressione che la ricerca di regole di comportamento assolutamente consistenti sia tragicamente difficile in una società secolarizzata e pluralista come la nostra. Se è vero, infatti, che la validità di un'etica si misura dai fini che essa intende perseguire, allora le proposizioni etiche appaiono necessariamente esposte alla vicenda della perdita della propria universalità.

6. In conclusione:

ci riconosciamo completamente nell'affermazione del documento secondo la quale l'embrione umano ha il diritto di essere trattato come una persona, ossia nel modo in base al quale conveniamo debbano essere trattate le creature della nostra specie. Tale affermazione per noi:

6.1 *non significa* che la tutela spettante all'embrione umano, che è manifestazione di vita umana interna a un'altra vita umana, debba essere identica a quella spettante all'uomo già nato, né che l'embrione debba essere considerato fin dal concepimento, come un soggetto di diritto;

6.2 *significa*, invece, che l'embrione, fin dal concepimento, deve essere considerato come un individuo umano al quale l'ordinamento giuridico è tenuto a garantire le condizioni più favorevoli allo sviluppo e alla nascita, e che, per tale sua natura individuale, deve essere salvaguardato da sacrifici, non giustificati dall'esigenza di proteggere i suoi stessi interessi o quelli facenti capo alla persona adulta che lo contiene, o che è destinata a contenerlo.

Ci riconosciamo completamente nell'affermazione del documento secondo la quale all'embrione umano deve essere riconosciuta la più alta dignità, anche qualora non abbia raggiunto la capacità di svolgere certe funzioni tipiche della persona e che esso debba, perciò, essere circondato da doveri di rispetto il più possibile forti. Tale affermazione, per noi:

6.3 *non significa* che i doveri personali nei confronti dell'embrione umano debbano considerarsi sempre assoluti: che debbano, cioè, considerarsi, sempre e automaticamente, prevalenti nei confronti di qualsiasi altro tipo di dovere e di interesse esistenziale con essi in conflitto;

6.4 *significa*, invece, che l'assolutezza del dovere di salvaguardare la vita dell'embrione si arresta laddove esso venga a scontrarsi con manifeste esigenze di tutela della salute fisica e psichica della madre, dovendo essere affidata alla responsabilità di quest'ultima e a quella del padre, la scelta fra la cura della propria salute e la salvezza della vita dell'embrione nei casi in cui l'una sia inconciliabile con l'altra.

Ci riconosciamo completamente, infine, nell'auspicio formulato dal documento che non vengano prodotti embrioni al solo scopo di sottoporli a sperimentazione e a ricerca e che venga severamente limitata la produzione di embrioni soprannumerari. Tale auspicio per noi:

6.5 *non significa* che la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni umani debbano essere sempre e comunque considerate moralmente illecite e, conseguentemente, vietate;

6.6 *significa*, invece, che:

a) la ricerca e la sperimentazione non devono essere consentite per il solo fatto che la coppia dalla quale l'embrione proviene non consente al reimpianto;

b) gli embrioni soprannumerari non reimpiantati dovrebbero essere obbligatoriamente congelati prima che abbiamo raggiunto il 14^o giorno, allo scopo di favorire, in tal modo, l'eventualità di un loro reimpianto;

c) gli embrioni soprannumerari non reimpiantati nel corso del periodo di congelamento legalmente previsto, i quali si trovino in una situazione nella quale è ormai impossibile salvaguardarne la vita (c.d. "embrioni in stato di abbandono"), possono essere sottoposti a pratiche di sperimentazione non terapeutica, purché questa sia sottoposta alle rigorose condizioni, di metodo e di scopo, enumerate nel documento.

ALBERTO PIAZZA
SERGIO STAMMATI
MAURO BARNI
RENATA GADDINI
PIETRO RESCIGNO

POSTILLA

Apprezzando il documento di sintesi predisposto dal Prof. Agazzi, si rilevano tuttavia talune ambiguità, che sono ovviamente dovute alla pluralità delle componenti etico-filosofiche presenti nel CNB, ma che possono dar luogo o danno luogo a talune affermazioni, in proposte di dichiarazione a verbale, che tendono a forzare i dati scientifici verso conclusioni di giudizio etico non sempre giustificate. Di conseguenza viene proposta la seguente dichiarazione aggiuntiva:

1. La problematica generale

Il problema della natura dell'embrione umano è stato oggetto di dibattito sin dalla filosofia classica, mentre l'opportunità di definire il cosiddetto *statuto dell'embrione umano* nasce dai progressi tecnologici della bio-medicina, tanto nel settore della fecondazione umana, quanto nella ricerca sperimentale, con prospettive sia diagnostiche che terapeutiche.

Le considerazioni morali, riguardo a ciò che sia lecito, a ciò che invece debba essere evitato o a ciò che debba essere proibito, in pochi altri settori come in questo risentono di profonde convinzioni circa il valore della vita nascente.

Agli interrogativi che vengono posti la ricerca biologica non dà, nè deve dare, risposte esaustive ma fornire solo alcuni punti ormai indiscussi, sui quali sia possibile formulare ulteriori congetture sotto il profilo scientifico e fissare invece alcuni punti fermi sui valori e grandi regole sotto il profilo etico. La definizione, ad esempio, di *embrione* come prodotto del concepimento nelle sue fasi iniziali non entra in merito al fatto se e quando l'embrione sia individuo e/o persona e al come e quando attribuirgli adeguata considerazione e protezione.

2. Terminologie convenzionali e principi

Quando si sono volute confrontare le conoscenze embriologiche con istanze morali, com'è avvenuto nel Regno Unito nell'ambito della *Commissione Warnock* (1984), si è alla fine concluso — a maggioranza — con l'adottare un *termine di convenienza*, cioè derivato da un accordo dei conve-

nuti, sul fatto che prima del 14° giorno di vita si debba parlare di *pre-embrione*, cioè di un'entità vitale alla quale si debba un generico rispetto, ma non l'attenzione che si deve all'*embrione*.

Non v'è dubbio che la terminologia adottata di pre e post 14° giorno non abbia fondamenti scientifici per il significato che si vuole attribuire a quel giorno o alle strutture istofisiologiche che in tale giorno sono identificabili, al più, si dovrebbe assumere il termine “individuo” o “persona” nel momento in cui il complesso multicellulare è costituito da cellule la cui vitalità è legata ai reciproci rapporti, come dire al momento — tra 16 e 64 cellule — in cui una separazione di cellule non dà luogo ad un individuo. E ciò accade al 3°-4° giorno con il formarsi della *blastocisti*.

Intraprendere questa strada — voler legare cioè delle considerazioni etiche agli avanzamenti delle conoscenze di embriologia molecolare — significa voler derivare da osservazioni scientifiche principi filosofici o etici, che attengono invece ad ordini diversi. Non a caso del problema si discute con sorprendente proprietà logica sin da Aristotele, che distingue l'eticità dei comportamenti in relazione al fatto che ci sia o no vita (*zoe*), senza peraltro nulla sapere di embriologia come oggi s'intende.

Da tutto questo discende che è arbitrario fissare un limite temporale (il 14° giorno) al di sotto del quale l'embrione sia da ritenere un “mucchietto di cellule” sul quale poter effettuare ad esempio attività di ricerca senza particolari norme, se non un generico rispetto. Analogamente è arbitrario dedurre principi morali da considerazioni varie sulla divisione della *morula* (2-16 cellule) in 2 o più entità individuali o sulla riaggregazione di cellule a questo stadio.

3. Il rispetto sostanziale per l'embrione umano

Senza pretendere sostegno in ogni particolare dalla scienza, che propone conoscenze sempre provvisorie, va affermato che il rispetto sostanziale per l'essere umano è dovuto sin dall'inizio, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, e che perciò sperimentazioni o manipolazioni biotecnologiche sono eticamente inaccettabili, e lo saranno almeno sino a quando tali procedure, con limiti di sicurezza certi, non saranno finalizzate ad aspetti terapeutici concreti (evenienza che è decisamente lontana dalle attuali possibilità tecnologiche).

Appare invece più difficile addentrarsi con sicurezza su alcune problematiche che conseguono in via secondaria a pratiche di fertilizzazione, come la FIVET, che la coscienza comune accetta se finalizzata ad aggirare ostacoli alla fertilità dovuti a patologie varie, anche se queste tecniche o loro varianti sono fortemente discusse dal magistero religioso e pongono comunque rilevanti problemi di liceità morale in relazione agli interessi del nascituro (FIVET oltre una certa età dei genitori; embrioni congelati da utilizzare in caso di pre-morienza del partner; ecc.).

4. Limiti etici delle applicazioni biotecnologiche. Invito al Parlamento a legiferare

Certamente alcune possibilità offerte dalle biotecnologie non sono accettabili sotto il profilo etico: tale è il caso dell'*embryo splitting* (divisione di una morula in 2 entità separate, di cui una da congelare al fine di ottenere un gemello futuro in caso di necessità di donazione di organi o tessuti). Su questa strada l'utilitarismo tecnologico può proporre le più disparate varianti: va così affermato che, in linea di principio, è da rifiutarsi ogni metodologia che tenda alla utilizzazione strumentale della vita umana a qualsiasi stadio.

Ancora, riguardo al problema degli *embrioni cosiddetti in eccesso*, va rilevato che la pratica di dar luogo ad embrioni non destinati con certezza all'impianto è moralmente discutibile ma, di sicuro, è riprovevole allorchè si proceda ad impianti in eccesso ed alla successiva devitalizzazione di embrioni già impiantati in utero, o si proceda alla utilizzazione degli embrioni per finalità diverse da quelle procreative.

Sulla base di questi principi è opportuno che il Parlamento, che è la sede più opportuna per riprendere la discussione avviata nella precedente legislatura, fissi limiti non valicabili, perchè sia riservato all'essere umano un sostanziale rispetto a qualsiasi stadio di sviluppo, insieme con una sostanziale tutela dei diritti del nascituro.

LUIGI FRATI

DICHIARAZIONE

Nell'approvare il documento, dichiaro di collocarmi tra coloro che, propendendo fortemente a ritenere l'embrione persona sin dal concepimento, aderiscono alla tesi esposta nel paragrafo 7.2, secondo cui ogni manipolazione nociva dell'embrione e a maggior ragione la sua soppressione, devono essere categoricamente vietate; anche se sussistessero incertezze sul suo statuto personale, basta il dubbio che l'embrione possa essere persona ad imporre che ci si astenga dal nuocerli ed in positivo che lo si tratti come persona in ogni circostanza. In questo senso mi riconosco in tutti quei luoghi del documento in cui si parla di tutela assoluta dell'embrione.

Dichiaro tuttavia la mia preferenza ad argomentare in modo diverso da come si fa nel documento la differenza tra le posizioni etiche che conducono alle conclusioni bioetiche differenziate. La scansione non va posta, a mio giudizio, tra assolutezza e non assolutezza (o carattere "*prima facie*") del dovere di tutelare l'embrione, ma piuttosto tra il riconoscere o non riconoscere il dovere di trattare l'embrione sin dall'inizio come persona. Il principio generale di tutela della persona è infatti compatibile con le ben note eccezioni al divieto di uccidere (ad esempio la legittima difesa). Invece, ammettere eccezioni al dovere di tutela, quali la diagnosi preimpianto selettiva (per gravi patologie) o la sperimentazione su certi embrioni sopravvivenenti, significa a mio avviso non riconoscere il dovere di trattare l'embrione come persona: tali eccezioni non valgono infatti per la persona adulta e non appare esservi alcuna ragione per diminuire la forza normativa di tale dovere nei soli confronti della vita umana nascente.

PAOLO CATTORINI

MEMBRI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

Prof. Francesco D'Agostino
Presidente
Ordinario di Filosofia del Diritto

Prof. Adriano Bompiani
Presidente Onorario
Ordinario di Clinica ostetrica e ginecologica

Prof. Adriano Ossicini
Presidente Onorario
Ordinario di Psicologia

Prof. Angelo Fiori
Vice Presidente
Ordinario di Medicina legale

Prof. Evandro Agazzi
Ordinario di Filosofia della Scienza

Cons. Livia Barberio Corsetti
Consigliere di Stato

Prof. Mauro Barni
Ordinario di Medicina legale

Prof. Paolo Benciolini
Ordinario di Medicina legale

Prof. Vincenzo Cappelletti
Ordinario di Storia della Scienza

Prof. Paolo Cattorini
Associato di Bioetica

Prof. Giovanni Chieffi
Ordinario di Biologia generale

Prof.ssa Isabella Maria Coghi
Associato di Endocrinologia ginecologica

Prof. Giuseppe Dalla Torre
Ordinario di Diritto ecclesiastico

Prof. Vittorio Danesino
Ordinario di Clinica ostetrica e ginecologica

Prof. Luigi De Carli
Ordinario di Genetica

Prof. Luigi De Cecco
Ordinario di Clinica ginecologica

Prof. Pierpaolo Donati
Ordinario di Sociologia della Famiglia

Prof. Luigi Frati
Presidente del Consiglio Superiore di Sanità

Prof.ssa Renata Gaddini De Benedetti
Associato di Psicopatologia dell'Età evolutiva

Prof. Enrico Garaci
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof. Aldo Isidori
Ordinario di Andrologia

Prof. Antonino Leocata
Primario ospedaliero di Pediatria

Prof.ssa Adriana Loreti Beghè
Associato di Diritto internazionale

Prof. Corrado Manni
Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione

Prof. Vittorio Mathieu
Ordinario di Filosofia morale

Prof. Sergio Nordio
Ordinario di Pediatria

Prof. Giuseppe Palumbo
Ordinario di Clinica ostetrica e ginecologica

Prof. Alberto Piazza
Ordinario di Genetica

Prof. Lucio Pinkus
Ordinario di Psicologia dinamica

Prof. Michele Schiavone
Ordinario di Storia della Filosofia

Prof. Aldo Pagni
*Presidente della Federazione Nazionale
dell'Ordine dei Medici*

Prof. Elio Sgreccia
Ordinario di Bioetica

Prof. Paolo Preziosi
Ordinario di Farmacologia

Prof. Bruno Silvestrini
Ordinario di Farmacologia

Prof. Pietro Rescigno
Ordinario di Diritto civile

Prof. Sergio Stammati
Ordinario di Diritto pubblico

Prof. Carlo Romanini
*Ordinario di Clinica ostetrica
e ginecologica*

Prof. Giulio Tarro
Primario ospedaliero di Virologia

Prof.ssa Giovanna Rossi Sciumè
Associato di Sociologia

Prof.ssa Aurelia Sargentini
Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità

Prof. Gaetano Salvatore
Ordinario di Patologia generale

Prof. Everardo Zanella
Ordinario di Chirurgia generale

Sede del Comitato Nazionale per la Bioetica

Via Veneto, 56 – Telefoni: 481611 (centralino), 48161490-91-92 - Fax 48161493
4819944/4819946

Segreteria Scientifica: Dott.ssa Emira Aloe Spiriti, Dott. Giovanni Incurvati, Dott.ssa Elena Mancini

Segreteria Tecnico-Amministrativa: Colomba Malerba (Coordinatore)
Luciano Verduchi (Assistente)
Anna Piermarini
Bruno Stramaccioni
Daniele Tedesco

Documenti pubblicati dal Comitato Nazionale per la Bioetica

- *Terapia genica* (15 febbraio 1991)
- *Definizione e accertamento della morte nell'uomo* (15 febbraio 1991)
- *Problemi della raccolta e trattamento del liquido seminale umano per finalità diagnostiche* (5 maggio 1991)
- *Documento sulla sicurezza delle biotecnologie* (28 maggio 1991)
- *Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali* (6 settembre 1991)
- *Bioetica e formazione nel sistema sanitario* (7 settembre 1991)
- *Donazione d'organo ai fini di trapianto* (7 ottobre 1991)
- *Comitati Etici* (27 febbraio 1992)
- *Informazione e consenso all'atto medico* (20 giugno 1992)
- *Diagnosi prenatali* (18 luglio 1992)
- *Rapporto al Presidente del Consiglio sui primi due anni di attività del Comitato Nazionale per la Bioetica* (18 luglio 1992)
- *La legislazione straniera sulla procreazione assistita* (18 luglio 1992)
- *La sperimentazione dei farmaci* (17 novembre 1992)
- *Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi* (19 novembre 1993)
- *Trapianti di organi nell'infanzia* (21 gennaio 1994)
- *Bioetica con l'infanzia* (22 gennaio 1994)
- *Progetto Genoma Umano* (18 marzo 1994)
- *Parere del C.N.B. sulle tecniche di procreazione assistita – Sintesi e conclusioni* (17 giugno 1994)
- *La fecondazione assistita – Documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica* (17 febbraio 1995)
- *Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana* (14 luglio 1995)
- *Bioetica e ambiente* (21 settembre 1995)
- *Le vaccinazioni* (22 settembre 1995)
- *Parere del C.N.B. sull'eticità della terapia elettroconvulsivante* (22 settembre 1995)
- *Venire al mondo* (15 dicembre 1995)

Redazione	Comitato Nazionale per la Bioetica
------------------	------------------------------------

Pubblicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - *Direttore:* Mauro Masi
Via Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 06/85981

Collana SOCIETÀ E ISTITUZIONI

Direttore	Mirella Boncompagni
------------------	---------------------

Coordinamento editoriale	Raffaella Maria Falco
---------------------------------	-----------------------

Direzione e Redazione	Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
------------------------------	--

Stampa e diffusione	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (8213098) Roma, 1997
----------------------------	--
